



COMUNE DI PESCIA

PROVINCIA DI PISTOIA

SERVIZI TECNICI

A.O. Urbanistica ed Edilizia privata

Variante al vigente strumento urbanistico ai sensi degli art. 16 e 17 della Legge Regionale 1/2005 per la valorizzazione di aree ed edifici di proprietà pubblica

Valutazione Ambientale Strategica
(ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della LRT 10/2010)

**Rapporto preliminare ai fini della verifica di
assoggettabilità alla procedura di VAS
(art. 22 LRT 10/2010)**

Indice

1 Premessa	3
1.1- La valutazione ambientale strategica	3
2- Descrizione della variante e contesto ambientale	6
3- Descrizione sintetica dell'area interessata dalla variante	7
4- Valutazione di coerenza interna	8
4.1 - Il Piano Strutturale	8
4.2 - Il PRG del Comune di Pescia	24
5- Valutazione di coerenza esterna	26
5.1- Il Piano di Indirizzo Territoriale	26
5.2- Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia	28
5.3- La Legge 1/2005 e i Regolamenti Attuativi (DPGR 2/R/2007)	34
5.4- Il Piano di Bacino del Fiume Arno	37
6- Obiettivi di sostenibilità ambientale definiti a livello comunitario, nazionale, regionale	37
7- Valutazione degli effetti ambientali	39
7.1- Risorsa acqua	39
7.2- Risorsa aria	45
7.3- Risorsa suolo	47
7.4- Il paesaggio e i beni architettonici	49
7.5- Il sistema rifiuti	50
7.6- Inquinamento acustico	53
7.7- Sistema energia e cambiamenti climatici	55
7.8- Inquinamento elettromagnetico (radiazioni non ionizzanti)	59
7.9- Qualità della vita e salute umana	60
7.10- Aspetti socio-economici	60
8- Conclusioni	61
9- Definizione degli Enti competenti in materia ambientale	63

1. PREMESSA

1.1. LA V.A.S. DEL PIANO STRUTTURALE

La Legge Regionale n. 1/05 pone come condizione essenziale per il governo del territorio la valutazione esplicita degli effetti ambientali. La fonte giuridica per la valutazione è rappresentata dall'art. 3, della legge suddetta ai commi 2 e 3, che testualmente recita:

L'insieme delle risorse essenziali è costituito da:

- a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;*
- b) città e sistemi degli insediamenti;*
- c) paesaggio e documenti della cultura;*
- d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.*

Nessuna delle risorse essenziali del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio”.

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente si prefigge come “obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”, assicurando che, ai sensi della direttiva stessa, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La Direttiva europea è stata recepita in Italia con il D.lgs. 152/2006 - Testo unico dell'ambiente – che contiene tra l'altro l'attuazione della direttiva 2001/42/CE – la cui entrata in vigore era stata prorogata al 31.7.2007. Con l'approvazione del D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, che ha modificato il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 lo stato italiano ha completato il recepimento delle direttive europee sulla VIA e sulla VAS demandando poi alle regioni la norma attuativa.

La valutazione degli effetti ambientali è stata ulteriormente definita dalla Regione con la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza così come modificata dalla L.R. del 17 febbraio 2012 n. 6.

La legge 10/2010 all'art. 36 modifica l'art. 11 della legge 1/05 e dove al comma 1 viene esplicitata la richiesta di valutazione ambientale strategica degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.

Ai sensi dell'art. 15 c. 5 della LRT 1/2005 per gli strumenti soggetti a VAS (vedi anche articolo 5 bis della LRT 10/2010), l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'articolo 22 della stessa LRT 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all'articolo 23 comma 2, sempre della stessa LRT 10/2010.

Essa deve intervenire, in ogni caso, prima dell'approvazione finale, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.

Il Piano Strutturale recentemente approvato in via definitiva (D.C.C n° 4 del 31 gennaio 2012) contiene fra i suoi elaborati costitutivi il procedimento di "VAS" "Valutazione Strategica Ambientale" e "VI" che consiste in un Rapporto Ambientale, un Studio d'Incidenza e Relazione di Sintesi sulle attività di valutazione e contiene la descrizione dello stato dell'ambiente e delle risorse, della pressione sulle stesse, e le politiche di risposta.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 "Ambiti di applicazione" della stessa LRT 10/2010 per piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'art. 22, della significatività degli effetti ambientali.

La procedura di VAS è utile:

- *per capire se nella definizione dei contenuti del piano siano stati tenuti in piena considerazione gli effetti ambientali prevedibili;*
- *per definire le scelte dello stesso piano - per individuare preventivamente gli effetti ambientali, socio economici e sulla salute umana che deriveranno dall'attuazione del piano;*
- *per selezionare tra varie possibili soluzioni alternative quella maggiormente rispondenti agli obiettivi dello sviluppo sostenibile;*
- *per individuare le misure volte a impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate;*

In sintesi la procedura di VAS è orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la elaborazione del progetto e delle relative norme; consente inoltre di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell'ambiente.

La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e all'art. 22 della LRT 10/2010 (come recentemente modificata dalla LRT 6/2012) comporta la predisposizione da parte del proponente di un "**DOCUMENTO PRELIMINARE**" che illustra il piano e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della stessa nuova legge regionale.

Il documento viene trasmesso dal proponente su supporto cartaceo e informatico come previsto dall'art. 22 comma 2 all'autorità competente che, entro 10 gg, inizia le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro 30 gg dall'invio.

Verificato il rispetto dei contenuti del rapporto rispetto a quanto indicato dal citato allegato 1 della LRT 10/2010, sentito il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, l'autorità competente emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni. Tale provvedimento deve essere reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ([Comune di Pescia - Home Page](#)). Dal momento dell'invio del documento preliminare da parte del proponente, il procedimento deve concludersi entro 90 gg.

2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE E CONTESTO AMBIENTALE

Comune di Pescia, zona Marzalla					
Identificativi catastali: Foglio 85 map. 203 - 214 - 234 730 - 677 - 678 - 285 731 - 287 - 243					
Proprietà	Comune di Pescia				
Tipologia d'intervento	La presente variante urbanistica ai sensi degli art. 16 e 17 della Legge Regionale 1/2005 si rende necessaria al fine di attuare il piano delle alienazioni e dismissioni degli immobili di proprietà dell'Ente ai sensi dell'art. 58 del DL. n° 112/08, convertito in legge n° 133/08, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 03 agosto 2011. Essa prevede la trasformazione di terreni di proprietà comunale posti in loc. Marzalla in zona completamente urbanizzata con precedenti interventi pubblici (Piani PEEP), l'area al momento non risulta utilizzata. L'area ad oggi è costituita essenzialmente da campi incolti, in alcuni punti sono presenti alberature con terreno in leggera pendenza, la zona è comunque inserita in un contesto completamente urbanizzato.				
PRG e PS Pescia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRG</th> <th>PS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L'area è classificata: E2 agricole di pianura a prevalente coltura orto-floro-vivaistica (art. 63 NTA) Pp Parcheggi programmati (art. 6 NTA) V zone a verde (art. 73 NTA)</td> <td>L'area fa parte del Sistema funzionale degli insediamenti (Tav. P02a) ed è inserita all'interno del limite urbano ed in parte in aree periurbane (artt. 25 e 26 NTA).</td> </tr> </tbody> </table>	PRG	PS	L'area è classificata: E2 agricole di pianura a prevalente coltura orto-floro-vivaistica (art. 63 NTA) Pp Parcheggi programmati (art. 6 NTA) V zone a verde (art. 73 NTA)	L'area fa parte del Sistema funzionale degli insediamenti (Tav. P02a) ed è inserita all'interno del limite urbano ed in parte in aree periurbane (artt. 25 e 26 NTA).
PRG	PS				
L'area è classificata: E2 agricole di pianura a prevalente coltura orto-floro-vivaistica (art. 63 NTA) Pp Parcheggi programmati (art. 6 NTA) V zone a verde (art. 73 NTA)	L'area fa parte del Sistema funzionale degli insediamenti (Tav. P02a) ed è inserita all'interno del limite urbano ed in parte in aree periurbane (artt. 25 e 26 NTA).				
Superficie fondiaria	8.847,00 mq (progetto)				
Superficie utile lorda	2.902,45 mq (progetto)				
Altezza massima	7,50 ml (in gronda)				

3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'AREA INTERESSATA DALLA VARIANTE



La variante verte essenzialmente nel cambio di destinazione d'uso di aree poste in zona "E2" di PRG e diversa articolazione degli standard esistenti (verde e parcheggi) con una nuova destinazione ai fini edificativi ed incremento degli standard.

L'area oggetto di variante è posta nell'ambito del sistema insediativo di Pescia, UTOE 3 "Centro" – art. 58 delle NTA del PS.

Si propone l'individuazione di una nuova zona di completamento denominata B5 e B5* (per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico) con indici e parametri simili alle attuali zone B1 del vigente PRG ma con limitazioni e prescrizioni più puntuali. Con gli indici proposti ed in particolare 0,35 mq/mq per la B5 e 0,20 mq/mq per le B5* si prevede l'insediamento di circa 97 abitanti (come da verifica di standards) per un massimo di 25/30 unità abitative ampiamente compatibile con lo sviluppo previsto nell'UTOE 3 pari a 1230 nuovi abitanti.

Da un punto di vista prettamente territoriale l'area è inserita nel "Sottosistema di Paesaggio Urbano a prevalenza residenziale" (S.T.U. 3 - art. 21 NTA del PS) e in piccola parte, non interessata dall'edificabilità, nel "Sottosistema della Pianura di Pescia e Collodi" (S.T. 3.2 art. 23 NTA del PS).

L'area oggetto di intervento è lambita dal corridoio infrastrutturale per la realizzazione della nuova viabilità di collegamento Pescia - Collodi prevista dal PS (art. 35 comma 5 delle NTA del PS - Tav. P10).

La porzione di area più prossima alla via per Monte a Pescia, per una fascia di circa 90 metri dalla via, è ricompresa nella cartografia del P.I.T. come "immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, del codice dei beni culturali e del paesaggio" ex legge 1497/39 (codice soprintendenza 63, codice vincolo 83-1960b, identificativo univoco vincolo 9047289, "zona collinare sita nel territorio di Pescia").

Da un punto di vista agro-ambientale l'area è costituita essenzialmente da campi incolti, in alcuni punti sono presenti alberature con terreno in leggera pendenza, la zona è comunque inserita in un contesto completamente urbanizzato.

Per la disciplina del P.S. l'area si trova in zona classificata al comma 1) dell'art. 38 Aree di Conservazione e Valorizzazione delle NTA del PS e quindi soggetta a Nulla Osta da parte della Commissione per il Paesaggio (c. 7 art. 65 NTA del PS).

4 VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il Governo del territorio" di seguito è analizzata la coerenza degli obiettivi e dei contenuti dell'atto di Governo del Territorio, in formazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio vigenti ed approvati per il territorio di Pescia.

- con la il vigente Piano Strutturale;
- con il vigente PRG;

4.1 IL PIANO STRUTTURALE

Il PS è stato approvato con D.C.C. n° 4 del 31.01.2012 e pubblicato sul BURT n° 10 del 7/03/2012.

L'area d'intervento fa parte dell'UTOE 3 "Centro" la cui valutazione ambientale viene riportata testualmente

Previsioni insediative, dimensionamento ed fattori urbanistici da monitorare:

Il contesto ambientale dell'UTOE 3 è caratterizzato dal corridoio ecosistemico costituito dal corso del Pescia di Pescia e dalla fascia di vegetazione ripariale che attraversano l'agglomerato urbano del centro di Pescia da nord a sud, delimitato dalle prime fasce collinari a est e a ovest soggette a vincolo paesistico.

L'UTOE 3 si caratterizza per la predominanza delle superfici antropizzate rispetto a quelle naturali: in tal senso va monitorata l'attività edilizia nelle zone collinari per salvaguardarne i valori paesaggistici ed evitare espansioni urbane dispersive.

L'UTOE 3 non mostra una matrice dominante per quanto riguarda le coperture del suolo, trattandosi di un'area ad elevata concentrazione urbana: tra tutte le tipologie di coperture del suolo prevalgono le superfici artificiali, che raggiungono il 49% circa, seguite dalle superfici agricole (38%).

Previsioni insediative, dimensionamento ed fattori urbanistici da monitorare

L'UTOE 3, pur avendo una ridotta superficie territoriale rispetto alle estensioni della altre UTOE (343,6 ettari), concentra al suo interno la maggior parte delle previsioni urbanistiche del PS.

La scelta di Piano in merito allo sviluppo territoriale dell'UTOE 3 è quella di limitare gli interventi di trasformazione urbana di suolo libero e concentrare le risorse sul recupero del patrimonio edilizio esistente: le previsioni di nuova espansione sono limitate alla pianificazione residua del PRG vigente con alcuni aggiustamenti dimensionali e l'introduzione di superfici residue edificatorie limitate.


Gli interventi di recupero sono concentrati sul patrimonio edilizio storico e sulla rifunzionalizzazione con diverse destinazioni d'uso del sistema urbano degli opifici e degli edifici produttivi collocati nel centro storico di Pescia in posizioni strategiche e in aree di riqualificazione urbanistica e riorganizzazione distributiva.

L'UTOE 3, il sistema territoriale in cui si concentrano attività e servizi, è quindi quello con maggior carico insediativo e previsioni di crescita: gli standard più carenti riguardano la dotazione di parcheggi e il sistema della mobilità dolce.

Elementi da monitorare all'interno dell'UTOE 3 saranno: la continuità e il coordinamento del sistema delle aree verdi anche in relazione al corridoio ecologico costituito dal Pescia di Pescia, la rete pedonale e ciclabile, i collegamenti e le connessioni tra i servizi, la qualità urbana degli spazi pubblici esistenti e di progetto.

Rispetto alle dotazioni esistenti e alle esigenze di sviluppo dell'UTOE 3 i dimensionamenti previsti rispondono adeguatamente alla caratteristiche urbane e ambientali di questa parte del territorio comunale di Pescia.

PS	Titolo Articolo	CONTENUTI	Coerenza	Note
art. 1	<i>il piano strutturale e il suo campo di applicazione</i>	Il PS si attiene ai seguenti principi generali: a. la conservazione , la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali, promuovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo; b. lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promuovendo altresì la massima integrazione tra i diversi territori della Regione; c. lo sviluppo delle potenzialità della collina, della montagna e delle aree agricole, nel	☺	La proposta di intervento valorizza le potenzialità del territorio locale, crea sevizi pubblici, e garantisce una qualità insediativa sostenibile.


		<p>rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;</p> <p>d. l'efficacia dei sistemi dei servizi pubblici e lo sviluppo delle prestazioni da essi derivanti;</p> <p>e. la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio;</p> <p>f. una quantità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione dei consumi energetici; - la salvaguardia dell'ambiente naturale; - la sanità ed il benessere dei fruitori; - l'eliminazione delle barriere architettoniche; - l'organizzazione degli spazi che salvaguardino il diritto all'autodeterminazione delle scelte. 		
art. 6	<i>qualità urbana e urbanizzazione</i>	<p>Il PS persegue l'incremento della Qualità Urbana. Ai sensi dell'art. 37 della L.R.T. 1/2005 e del D.P.G.R.T. 2/2007, la "Qualità Urbana" è definita in riferimento:</p> <p>a. alla dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;</p> <p>b. alla dotazione di attrezzature e servizi, di attività commerciali di vicinato, di attività terziarie e direzionali; c. alla qualità e alla quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;</p> <p>d. alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, il riutilizzo delle acque reflue;</p> <p>e. alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;</p> <p>f. all'utilizzazione di materiali edilizi e alla realizzazione di requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti;</p> <p>g. all'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla legge.</p> <p>h. al rispetto della valenza paesistica delle sommità collinari nel posizionamento di apparati di ricezione;</p> <p>i. alla riconversione in senso biologico delle colture agricole e loro incentivazione;</p> <p>j. all'espansione controllata della rete infrastrutturale (linee elettriche, installazione fonti energetiche, impianti di telecomunicazione).</p> <p>2. Per una più dettagliata indicazione degli obiettivi di qualità urbana del sistema funzionale degli insediamenti e del sistema funzionale delle aree produttive si rimanda agli artt. 25 e 27 delle presenti norme.</p> <p>3. Gli atti di governo del territorio oltre alle disposizioni di cui al comma 1, devono rispondere agli indirizzi, le indicazioni e le direttive evidenziate al Titolo II ed alle prescrizioni e i limiti per la tutela del territorio di cui al Titolo III delle presenti norme.</p> <p>4. Gli atti di governo del territorio promuovono, mediante regole e indirizzi, incentivi premianti e obblighi finalizzati al</p>		<p>La valorizzazione dell'area di intervento aumenta la qualità urbana sia dal punto di vista dell'edilizia sostenibile, con interventi mirati al mantenimento della permeabilità del suolo e al risparmio energetico, che per l'incremento di servizi pubblici. Sarà prescritto, come da normativa, l'individuazione dei punti ecologici come da indicazione dell'ente gestore rifiuti.</p>


		<p>risparmio energetico secondo quanto contenuto nella D.C.P. n. 87 del 28.04.2010.</p> <p>5. Ogni insediamento abitativo per nuova costruzione o ristrutturazione di edifici esistenti che incrementi significativamente la raccolta dei rifiuti, dovrà tener conto della realizzazione di aree idonee ad ospitare "punti ecologici" strutturati come da indicazione dell'Ente gestore dei rifiuti. Per la localizzazione dei "punti ecologici" si dovrà tener conto degli spazi necessari alle manovre dei mezzi e delle esigenze degli stessi rispetto al caricamento laterale (lato destro).</p> <p>6. Gli atti di governo del territorio promuovono la certificazione energetica degli edifici, la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e individuano, nell'edilizia pubblica e sociale - residenziale, comparti prioritari per la sostenibilità energetica.</p>		
art.11	<i>le invarianti strutturali</i>	<p>4. Sono invarianti per il territorio rurale: ... omissis...</p> <p>d. Il sottosistema Fluviale. Oltre che costituire un dato "geografico" e storico-connotativo del territorio pesciatino, è ancor oggi importante sia come parziale fonte di forza motrice, sia come elemento di alimentazione per il trattamento della carta e supporto per il vivaismo. L'alveo fluviale è da considerarsi risorsa irrinunciabile di "corridoio naturalistico" e di percorso ("green way"). Fa parte del più generale sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali. I criteri di utilizzazione e valorizzazione dell'invariante sono riportati al successivo art. 34, comma 8.</p>	☺	<p>La zona di Marzalla confina al lato est con il Rio Dilezza, ma l'area di intervento diretto della variante non interessa in alcun modo il percorso del Rio stesso, preservandone le caratteristiche.</p> <p>Nella cartografica del PS, alla tav. P11 oltre al Rio Dilezza è riportato graficamente anche un piccolo fossetto che però allo stato dei luoghi risulta presente.</p>
art.21	<i>s.t.u.3, sottosistema del paesaggio urbano di pianura</i>	<p>1. Il sottosistema del paesaggio urbano della pianura (S.T.U.3.) comprende le parti urbanizzate della pianura. E' suddiviso a sua volta in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sottosistema del paesaggio urbano prevalentemente residenziale (S.T.U.3.a) Comprende il paese di Pietrabuona, i sistemi insediativi di Pescia, Collodi, Veneri, Alberghi ed altri nuclei minori; - Sottosistema del paesaggio urbano produttivo del Paper Park e di Macchie di San Piero (S.T.U.3.b). Comprende i sistemi insediativi delle cartiere posti lungo il torrente "Pescia di Collodi" e lungo il torrente "Pescia di Pescia", nonché il sistema insediativo produttivo esistente del Business Park a Macchie di San Piero; Tali nuclei unitamente a quelli della montagna e quelli della collina concorrono a definire il sistema funzionale degli insediamenti e il sistema funzionale delle aree produttive di cui ai successivi artt. 25, 26 e 27, ai quale si rimanda per la relativa disciplina sulle risorse essenziali e sulle strategie. <p>2. Gli obiettivi di qualità del territorio per il sottosistema del paesaggio urbano prevalentemente residenziale (S.T.U.3.a) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la salvaguardia dei caratteri identitari del paesaggio urbano; - il mantenimento della struttura degli insediamenti storici e dei borghi di antica costruzione, nel paesaggio delle Valdinievole; - disincentivare le aspettative e le conseguenti iniziative di valorizzazione finanziaria del mercato immobiliare dei beni costituenti il patrimonio collinare così da tutelare il valore paesaggistico e ambientale dell'area; <p>3. Gli obiettivi di qualità del territorio per il sottosistema del paesaggio urbano produttivo</p>	☺	<p>La variante si sviluppa come completamento di un area già fortemente urbanizzata con interventi ex aree PEEP realizzati negli anni 60.</p> <p>L'architettura popolare del periodo non consente ad oggi molta vivibilità delle zone ad essa dedicate, sono infatti edifici di altezze considerevoli, fino a cinque piani, caratterizzate da una bassa qualità edilizia e scarsi servizi pubblici.</p> <p>Con la valorizzazione proposta l'area verrà riqualificata con architettura sostenibile, aree a verde e parcheggi, mantenendo al contempo le risorse essenziali del territorio.</p>

		<p>del Paper Park e di Macchie di san Piero (S.T.U.3.b) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere la presenza, il consolidamento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di tipo produttivo; - riqualificare l'immagine urbana e architettonica delle zone produttive, attraverso l'introduzione di regole morfologiche ed edilizie per le nuove edificazioni, nonché il recupero e la ristrutturazione di quelle esistenti con sistemazione/qualificazione a verde degli spazi aperti 		
art. 23	s.t.3.2, sottosistema territoriale della pianura di pescia e collodi	<p>1. Il sottosistema della pianura di Pescia e Collodi (S.T.3.2) è caratterizzato da una diffusa e consistente urbanizzazione, frammista a aree agricole residuali e/o contigue agli aggregati urbani, nelle quali esse svolgono una funzione limitata e sono totalmente compromesse a causa della pressione urbana.</p> <p>2. Questo sottosistema comprende i centri urbani di Pescia e Collodi facenti parte del sottosistema di paesaggio urbano della pianura (S.T.U.3.a), che unitamente agli altri centri della pianura, della collina e della montagna concorrono a definire il sistema funzionale degli insediamenti di cui ai successivi art. 25 e 26, ai quali si rimanda per la relativa disciplina sulle risorse essenziali e alle strategie di sviluppo. Per le aree esterne al limite urbano si applicano gli obiettivi, le direttive e i criteri definiti al precedente articolo.</p>	☺	La variante rientra per una piccola parte in questo sottosistema. Gli interventi proposti sono compatibili. Si definisce un indice ridotto proprio per mantenere i caratteri del paesaggio essendo previsto un intervento a basso impatto edilizio e con architettura eco-sostenibile.
art.25	il sistema funzionale degli insediamenti	<p>1. Il sistema funzionale degli insediamenti (riportato in tav. P02a) si configura come città policentrica e rappresenta un elemento fondamentale dell'identità Pesciatina. Esso comprende i nuclei storici, le aree urbane di recente formazione e le aree industriali esistenti, già facenti parte del sottosistema del paesaggio urbano di cui al comma 3 del precedente art. 10 e le aree di sviluppo dell'edificato residenziale e produttivo poste all'interno del "limite di urbano". Questo insieme riunisce la struttura insediativa del Comune ... omissis..</p> <p>c. Fanno parte del sottosistema insediativo della pianura i nuclei di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pescia - Alberghi - Collodi - Veneri - Macchie di San Piero - Pesciamorta ...omissis... <p>c. per le aree urbane di recente formazione comprendenti i tessuti edilizi che si sono formati dal dopoguerra fino ai giorni nostri, le direttive a cui gli atti di governo del territorio devono conformarsi sono quelle riportate alla lettera a), 1 comma, dell'articolo 55 della L.R.T. 1/2005 e al D.P.G.R. 2/R del 9/02/2007, in particolare a quanto previsto agli art.li 9, 10 e 11. In specifico si dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riqualificare i differenti ambiti urbani attraverso regole organizzative, dimensionali, tipomorfologiche e d'uso; - riqualificazione delle parti di territorio poste ai margini del sistema insediativo caratterizzate da uno sviluppo urbano spontaneo e occasionale, allo scopo di dare continuità ai tessuti edilizi esistenti già consolidati; - disciplinare gli interventi urbanistico-edilizi con riferimento alle disposizioni di cui agli 	☺	<p>L'intervento riguarda:</p> <p>1. le aree urbane di recente formazione: l'aggregato urbano viene consolidato con la possibilità edificatoria a completamento dell'esistente area urbanizzata. Gli standard previsti dal PRG saranno ridistribuiti in maniera più razionale e funzionale rispetto alle previsioni esistenti, ed implementati, all'interno dell'area interessata dalla variante per permettere un utilizzo degli stessi dal maggior numero di utenze possibili. I lotti liberi non costituiscono un verde di connettività poiché per la conformazione che ne deriva dall'edificato esistente non ne permette l'utilizzo; rappresentano, infatti, soltanto un'area a margine del sistema insediativo e periferico rispetto all'aggregato esistente. Di fatto è rimasta un'area inutilizzata dagli anni '60 ad oggi.</p> <p>2. per una piccola parte le aree periurbane; la parte ricadente in questa classificazione è inferiore ai 1.500,00 mq di superficie fondiaria, quindi non è soggetta a predisposizione di Piani ai sensi dell'art. 56 della LRT 1/2005 e non è soggetta a cessione per aree ERP, e non rientra in pericolosità né idraulica, né geomorfologia e sismica. Non sono presenti terrazzamenti e risulta verificata la coerenza con l'ambito 15 Valdinievole del PIT. La</p>

	<p>articoli 78 e 79 della L.R.T. 1/2005 e s.m.i.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire gli edifici o gli aggregati per i quali si potranno consentire ampliamenti e/o sopraelevazioni per conformare le tipologie architettoniche e dimensioni a quelle dell'ambito urbano di appartenenza; - stabilire i criteri per l'edificazione di completamento che dovrà uniformarsi a quella prevalente all'ambito urbano di riferimento. L'uso a scopo edilizio di lotti liberi è comunque consentita a condizione che tali aree non siano suscettibili di utilizzazione pubblica per la realizzazione di standards urbanistici e servizi e purché non costituiscano pertinenze scoperte di edifici esistenti, o non costituiscono un elemento fondante per la continuità del verde di connettività; per le eventuali localizzazioni insediative di completamento che attengono a porzioni di territorio ubicate in zona pedecollinare si applicano i disposti di cui al successivo punto d) secondo e terzo alinea; - individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado ai sensi dell'articolo 9 del D.P.G.R. 3/R del 9/02/2007, lettere b) c) d), nelle quali prevedere operazioni di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante piano attuativo convenzionato; - nelle aree libere connotate da condizioni di degrado urbanistico così come definite alla lettera a), comma 1 dell'art. 9 del D.P.G.R. 3/R del 9/02/2007, potranno essere previsti interventi di trasformazione urbana ai sensi dell'articolo 55, comma 4, lettera a) della LRT 1/2005, secondo i principi della perequazione urbanistica di cui al successivo art. 54. <p>d. per le aree periurbane contigue agli abitati poste fuori dal sottosistema del paesaggio urbano ma all'interno del "limite urbano" come indicate alla tav. P02a, essendo strategiche per il conseguimento degli obiettivi del PS relativi alla città policentrica si devono attuare e rispettare i seguenti indirizzi e prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare la realizzazione di nuovi insediamenti in aree contraddistinte da criticità geologica e/o idraulica elevata e molto elevata se non con preventiva o contestuale messa in sicurezza; - è vietata la realizzazione di nuovi insediamenti in aree ove non è verificata la compatibilità con gli elementi del paesaggio di cui alla scheda 15 "Valdinievole" del P.I.T. con valore paesaggistico. Tali aree potranno essere destinate, nel rispetto della salvaguardia del valore ambientale, ad interventi di tutela e incentivazione dell'attività agricola biologica, prevedendo la delocalizzazione delle coltivazioni a alto uso di pesticidi, diserbanti o prodotti chimici, favorendo una attività agricola sociale o per il tempo libero per garantire la finalità di presidio ambientale o in alternativa, dove l'attività agricola ha carattere di marginalità, si potranno prevedere aree per attività ludiche per il tempo libero e attività sportive all'aria aperta purché non comportino realizzazione di nuove superfici edificabili, né impermeabilizzazioni estese dei suoli e che siano compatibili con la tutela paesaggistica; - le eventuali localizzazioni insediative che attengono a porzioni di territorio ubicate in zona pedecollinare, qualora rispettino la verifica di compatibilità delle schede del paesaggio del P.I.T., dovranno prevedere una bassa densità edilizia, mantenere e 	<p>salvaguardia dello skyline del paesaggio si attua attraverso un riduzione di indice per la zona interessata e un'altezza massima di due piani che, anche sommata al dislivello del terreno, rimane comunque ampiamente al di sotto dall'edificato esistente.</p>
--	---	---

		<p>salvaguardare per quanto possibile i terrazzamenti e l'assetto culturale esistente, concentrando l'edificazione ai margini dell'attuale tessuto insediativo o in luoghi di minore impatto visivo.</p> <p>Le infrastrutture a servizio dell'intervento come la viabilità e i parcheggi, dovranno essere realizzati nel rispetto dell'ambiente circostante prevedendo il mantenimento delle alberature esistenti con inserimenti strutturali che non alterino lo stato dei luoghi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le nuove addizioni edilizie su ambiti di intervento con superficie > 0,5 ha, sono effettuate attraverso la predisposizione di specifici piani/progetti di trasformazione urbanistica, realizzate mediante i piani attuativi di cui al Titolo V, Capo IV, della L.R.T. 1/2005, o mediante i piani complessi di intervento previsti all'articolo 56 della medesima legge. Tali progetti devono preventivamente valutare l'aumentare del traffico veicolare indotto sulla rete stradale dalle nuove previsioni e prevedere, ove necessario, la preventiva o contestuale realizzazione di nuove e conseguenti infrastrutture ai fini della loro sostenibilità; - i progetti di trasformazione urbanistica saranno consentiti previa dimostrazione dell'impossibilità a rispondere alla domanda abitativa dei residenti nelle aree comprese nel perimetro del centro abitato, e per colmare la condizione di degrado urbanistico dovuta a una insufficienza degli standards urbanistici o alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tali interventi sono sempre subordinati alla verifica dell'esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici necessari per soddisfare la domanda di approvvigionamento, distribuzione e depurazione. L'eventuale esigenza di potenziamento delle infrastrutture e servizi idrici già esistenti è soddisfatta compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa e mediante il coordinamento con le politiche settoriali, con la pianificazione di bacino e con la pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato e attraverso la valutazione della coerenza con gli altri piani di settore a livello regionale come prescritto dall'art. 35 del P.I.T.; - alle trasformazioni urbane si applicano i principi della perequazione urbanistica di cui al successivo art. 54; - nelle zone di trasformazione urbana di media-grande dimensione (maggiore di 1 ha) sono previsti interventi per le politiche della casa secondo i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzazione di una quota delle aree di cessione gratuita per la localizzazione di interventi ERP - edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata e convenzionata e agevolata) aggiuntiva a quella destinata agli interventi privati; - la superficie fondiaria corrispondente a tale Sul aggiuntiva viene individuata nell'ambito delle aree di cessione pubblica compensativa, rispetto alle quali non dovrà superare il 10%, ed è ceduta gratuitamente al Comune e da questo assegnata a imprese, cooperative ed ai relativi consorzi mediante apposito bando pubblico in cui saranno individuate le condizioni di assegnazione; - il corrispettivo economico che i soggetti attuatori dell'ERP verseranno all'Amministrazione a seguito dell'assegnazione dei lotti di intervento dovrà 		
--	--	---	--	--

		<p>essere utilizzato quale risorsa concorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard previsti nell'ambito di cessione della singola area di trasformazione;</p> <p>- previo parere del Consiglio Comunale e nei casi di interventi diretti da parte della proprietà, sarà comunque consentito concedere che la suddetta superficie, in luogo della cessione pubblica, possa essere lasciata ai soggetti attuatori e proprietari, purché il suo utilizzo sia finalizzato alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale convenzionata con il Comune;</p>		
art.34	<i>il sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali</i>	<p>Il PS, in conformità all'art. 48 del P.T.C., individua nel sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali, l'insieme degli elementi areali, lineari e puntuali che, in relazione fra di loro e sovrapponendosi ai sistemi territoriali di cui ai precedenti articoli, determinano l'identità e la specificità ambientale e paesaggistica del territorio Pesciatino. Il sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali è individuato alla tav. P04.</p> <p>...omissis...</p> <p>8. <u>I fiumi e le aree di pertinenza</u>: L'alveo fluviale è da considerarsi risorsa irrinunciabile del benessere urbano ed elemento di percorso naturalistico. Il PS riconosce gli alvei dei torrenti "Pescia di Pescia" e "Pescia di Collodi", nonché gli alvei degli altri affluenti minori, come risorse irrinunciabili del paesaggio. Essi concorrono sostanzialmente al benessere collettivo e alla qualità della vita negli insediamenti e costituiscono spazi privilegiati per la fruizione naturalistica del paesaggio. Il PS assume l'obiettivo di qualità paesaggistica della conservazione e del miglioramento dei paesaggi fluviali nel rispetto delle peculiarità intrinseche dei corsi e in coerenza con le opportunità di valorizzazione delle peculiarità relazionali degli stessi, date dai rapporti con gli insediamenti aggregati, con gli edifici e i complessi dell'archeologia industriale, con il mosaico rurale e agrario. Il PS prescrive i seguenti criteri a cui gli atti di governo del territorio devono uniformarsi per la salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi fluviali, quale invariante strutturale di cui al precedente art. 11 comma 4 lettera d):</p> <p>- per la valorizzazione ricreativa dei corsi d'acqua non sono ammesse sistemazioni in alveo con destinazioni diverse da percorsi e relativi spazi di sosta lungo gli stessi. Sono consentite, previo parere vincolante degli Enti competenti alla tutela del bene idrico, installazioni temporanee al solo fine di incrementare i servizi ricreativi e di fruizione dei percorsi naturalistici;</p> <p>- è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclo-pedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;</p> <p>- è vietata, all'interno del corpo idrico, qualunque trasformazione, manomissione e immissione di reflui non depurati; sono ammessi solo gli interventi volti al</p>		<p>La zona di Marzalla confina al lato est con il Rio Dilezza, ma l'area di intervento non interessa in alcun modo il percorso del Rio, preservandone le caratteristiche. Nella cartografica del PS, alla tav. P11 oltre al Rio Dilezza è riportato graficamente anche un piccolo fossetto che però allo stato dei luoghi non è presente. Saranno comunque prescritte le indagini geologiche atte a stabilire l'eventuale presenza del fossetto in forma interrata e la sua profondità.</p>


		<p>disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavori di manutenzione fluviale dovranno essere mirati esclusivamente a prevenire o rimuovere condizioni di ostruzione del regolare deflusso delle acque di alveo e, in ogni caso, senza alterare profondamente l'ambiente fluviale e adottando tecniche di taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva; - i percorsi negli alvei fluviali sono ammessi senza opere in muratura di sostegno delle terre, di fondazione o di pavimentazione con leganti di qualunque genere; la destinazione dei percorsi è esclusivamente pedonale e equestre; - l'equipaggiamento funzionale dei percorsi è realizzato con dotazioni limitate allo stretto necessario e senza l'utilizzo di sistemi di arredo di produzione industriale; - le opere di piantagione per consolidamento spondale o per ricostituzione e potenzialmente della vegetazione di ripa sono realizzate con specie della vegetazione naturale potenziale fluviale per favorire o ripristinare una buona qualità ecosistemica degli spazi fluviali. - gli atti di governo del territorio sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dal presente PS, dal P.T.C. e in coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" del P.I.T., potranno disciplinare l'eventuale localizzazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia con l'utilizzo della risorsa acqua; 		
art.35	<p><i>il sistema funzionale delle infrastrutture per la mobilità</i></p>	<p>1. Il PS in conformità al P.T.C. e al P.I.T., non comprendendo all'interno del proprio territorio una rete primaria, articola la rete stradale del comune in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rete secondaria; b) rete di supporto alla viabilità secondaria; c) rete locale minore; <p>2. I corridoi infrastrutturali indicati per i nuovi tracciati della viabilità di progetto riportati dal presente PS nella tav. 10 si intendono di massima e pertanto gli atti di governo del territorio, tra cui i piani di settore, dovranno recepire dette previsioni tenendo conto della possibilità di ampliamento e di modifiche dei percorsi nel progetto definitivo, sia per le nuove realizzazioni che per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento. Tali adeguamenti non costituiscono variante al PS, come indicato all'art. 76 comma 2 del P.T.C.</p> <p>4. La rete di supporto è costituita dalle strade comunali di rilevante importanza e dai tratti di strade provinciali che non hanno le funzioni di primario collegamento intercomunale e che pertanto assolvono ad una funzione di collegamento fra aree e centri di interesse comunale. Tali strade sono elencate nella tav. QC5a, QC5b, QC5c, e riportate in tav. P10. Il PS individua alla tav. P10 le varianti di tracciato e gli interventi di riqualificazione della rete di supporto ritenuti prioritari e necessari per adeguare la rete viaria alla funzione di sostegno alla rete secondaria, già indicati nella tav. P07 del P.T.C. e</p>		<p>L'area di intervento è attraversata, seppur in piccola parte, dal corridoio infrastrutturale nuovo collegamento Pescia – Collodi. Nella parte interessata non sono previsti interventi edificatori, l'indice derivante da tali aree potrà essere utilizzato fuori dal perimetro del corridoio infrastrutturale.</p>

		<p>integralmente recepite dal presente PS. Tali tracciati sono:</p> <p>5. La rete locale minore è costituita dalla restante parte della viabilità presente sul territorio comunale e ricomprende le vie Comunali, le vie vicinali e le piccole viabilità private. Il PS individua alcuni corridoi infrastrutturali per nuovi tracciati della viabilità di interesse comunale aventi una certa rilevanza e definiti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliorare la accessibilità alle aree urbane principali; - completare gli anelli e/o i tratti di circoscrizione del sistema insediativo e di interconnessione con la rete viaria principale; <p>Tali tracciati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuovo collegamento Pescia – Collodi. Tale sistema viario con punto di partenza dalla via di Marzalla, quale prolungamento della via Dante Alighieri, ed innesto nella nuova viabilità predisposta dalla Provincia a nord della rotonda di Ponte all'Abate, dovrebbe consentire il collegamento veloce tra il capoluogo e il centro abitato di Collodi; - nuova viabilità a ovest dell'abitato di Pescia. Tale sistema viario con punto di partenza dalla zona dell'ex Del Magro a ovest dell'abitato di Pescia dovrebbe consentire il collegamento collinare con la via di Marzalla; <p>... omissis...</p> <p>In sede di definizione degli atti di governo del territorio oltre alle viabilità riportate nel PS potranno essere progettati ulteriori tracciati di minor valenza strategica ma necessari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliorare l'accessibilità alle aree urbanizzate; - completare o integrare tratti di viabilità esistente al fine di migliorare e razionalizzare il sistema della mobilità; - adeguare la viabilità a servizio delle aree produttive artigianali ed industriali e dei comparti agricoli specializzati della floricoltura; <p>... omissis...</p> <p>8. Le direttive a cui gli atti di governo del territorio devono uniformarsi per adeguare le diverse componenti del sistema della mobilità e dell'accessibilità sono:</p> <p>a) la sosta e i parcheggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si dovrà provvedere all'individuazione di aree di parcheggio, finalizzate alla riqualificazione della viabilità, liberandola, ove possibile, dall'uso improprio della carreggiata per la sosta; - il regolamento urbanistico o l'eventuale piano di settore individuerà un sistema di parcheggi pubblici in corrispondenza dei principali accessi ai più importanti nuclei abitati, con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo o con l'accessibilità pedonale verso il centro abitato; - si dovranno evitare le localizzazioni di nuove attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali e produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale; - si dovrà, tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici e atmosferici e dei rischi di incidente; - si dovranno perseguire azioni di potenziamento del servizio pubblico locale per una maggiore integrazione e utilizzazione del sistema di mobilità su rotaia per il collegamento con le altre città; <p>b) infrastrutture a servizio dei pedoni e la</p>		
--	--	---	--	--

		<p>mobilità ciclistica - sono considerate infrastrutture a servizio dei pedoni i marciapiedi e le piazze. Dovranno essere previste specifiche aree urbane, opportunamente segnalate e delimitate, dedicate alla mobilità pedonale e provvedere alla costruzione di attrezzature utili alla segnalazione e regolazione visiva e acustica degli attraversamenti stradali, nonché le opere e infrastrutture per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità territoriale e urbana;</p> <p>- dovranno essere previste piste ciclabili attraverso la definizione di una rete di percorsi e di collegamento tra i diversi nuclei abitati, alternative all'uso del mezzo veicolare.</p> <p>... omissis...</p> <p>Ciò premesso, in relazione agli studi conoscitivi di supporto al PS, si prescrive che:</p> <p>- i collegamenti dovranno configurarsi mediante un tracciato a basso impatto ambientale il più possibile integrato con la viabilità esistente;</p> <p>- nelle zone di attraversamento delle aree agricole dovranno essere previste fasce verdi di raccordo con la maglia agraria interrotta, con inserimento di eventuali piste pedonali e ciclabili, anche con funzione di riduzione dell'impatto acustico, di mitigazione dell'inquinamento luminoso nelle aree circostanti di valore ecologico e ambientale, oltre che di connessione ecologica e di valenza paesaggistica, comunque in coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" del PIT.</p> <p>11. Con gli atti di governo del territorio sarà contemplata una puntuale disciplina di valorizzazione dei tracciati storici e delle opere e manufatti pertinenziali, secondo le direttive di cui all'art. 17 e di quanto contemplato nell'art. 23 del P.T.C..</p> <p>... omissis...</p>		
art.38	<i>disciplina vincolistica</i>	<p>Il presente PS individua aree di tutela ambientale denominate di "conservazione e valorizzazione" nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori storici e ambientali o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede particolare attenzione e per le quali gli atti di governo del territorio possono prevedere un preventivo Nulla Osta. In alternativa al Nulla Osta, se previsto dal RU, la realizzazione di opere e degli interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni della disciplina contenuta negli atti del governo del territorio, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina. Tali aree riportate alla tav. P05a sono richiamate con il simbolo CeV. Per gli interventi di trasformazione ricadenti anche nelle aree di cui ai successivi commi 2 e 3 già soggette a specifica Autorizzazione Paesaggistica o parere ex L. 1089/39 il Nulla Osta non è necessario.</p> <p>Alla tav. P05a, oltre alle aree di cui al comma 1, sono individuate:</p> <p>- le aree ricomprese nella cartografia del P.I.T. come "immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, del codice dei beni culturali e del</p>	☺	<p>La valorizzazione dell'area di intervento aumenta la qualità urbana sia dal punto di vista dell'edilizia sostenibile, con interventi mirati al mantenimento della permeabilità del suolo e al risparmio energetico, che per l'incremento di servizi pubblici.</p> <p>Per la sola parte ricadente all'interno delle aree CeV i progetti dovranno essere sottoposti al N.O. della commissione del paesaggio che potrà verificare il corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano sia per quanto riguarda la tipologia che l'utilizzo di materiali.</p> <p>Per la parte ricadente in ambito di vincolo paesaggistico i progetti, oltre al parere favorevole della commissione del paesaggio, dovranno ottenere il N.O. da parte della Sovrintendenza di Firenze e il rilascio della relativa autorizzazione Paesaggistica. In tali aree individuate come B5* gli indici sono ridotti.</p> <p>L'altezza che sarà consentita dagli interventi sarà inferiore rispetto agli edifici circostanti che superano i quattro piani di altezza, saranno consentiti interventi per un massimo sviluppo su due piani.</p>

		<p>paesaggio" ex legge 1497/39 (codice soprintendenza 63, codice vincolo 83-1960b, identificativo univoco vincolo 9047289, "zona collinare sita nel territorio di Pescia" e codice soprintendenza 63, codice vincolo 143-19711, identificativo univoco vincolo 9047063, "zona dell'antico borgo e castello di colodi posti su uno sperone montagnoso sui cui fianchi sono colture ortive vivaistiche floristiche e boschi di pino e castagno");</p> <p>- gli "edifici di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, codice dei beni culturali e del paesaggio" ex legge 1089/39, indicati al precedente comma 3, dell'art. 12 e già elencati nell'allegato "A" delle NTA, "beni architettonici vincolati, ai sensi della L. 364/09, ex L. 1089/39 e dei D.Lgs 490/99 e 42/04".</p> <p>...omississ...</p>		
art.40	<i>norme di indirizzo per le aree a rischio geomorfologico</i>	<p>Alle quattro classi definite nella normativa regionale sono associate prescrizioni sul livello di indagini di approfondimento da attuare in funzione della tipologia di intervento, ampliate nel caso specifico in relazione alla suddivisione della classe 2 in due sottoclassi, come di seguito indicato:</p> <p>- la classe G.1 corrisponde a situazioni geologiche apparentemente stabili sulle quali permangono dubbi da chiarire a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione;</p> <p>- nella classe G.2 non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni morfologiche e geologico-tecniche sono tali da far ritenere che il sito si trovi al limite dell'equilibrio; in queste zone ogni intervento edilizio è condizionato e le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello dell'area nel suo complesso. Nelle aree con propensione al dissesto individuate nella classe G.2b gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici potranno essere realizzati solo a condizione che venga condotto uno studio geologico e geomorfologico di dettaglio mirato alla verifica della effettiva stabilità dei versanti prima e dopo la realizzazione dell'intervento, esteso in un intorno significativo al sito; l'indagine deve accertare i fenomeni di dissesto in atto o potenziali con gli spessori coinvolti e le superficiale e sotterraneo, le possibili influenze su aree limitrofe.</p> <p>...omississ...</p>	☺	L'area oggetto di variante ha una pericolosità pari a G.1 e G.2a. Saranno prescritte le indagini di approfondimento geologico.
art.42	<i>norme di indirizzo per le aree a rischio idraulico</i>	<p>1. Il P.T.C. prevede che siano eseguiti gli studi idraulici indicati dal P.I.T., e dai Piani di Bacino al fine di definire in sede di R.U. gli interventi ammessi nelle singole classi di pericolosità. Tali studi necessiteranno unicamente di un affinamento per valutare in modo dettagliato i battenti nelle zone delle UTOE interessate da nuove previsioni, come poco sopra indicato.</p> <p>2. Fintanto che non saranno stati eseguiti nuovi studi a livello generale o di singolo intervento sarà necessario rispettare i seguenti criteri generali:</p> <p>...omississ...</p> <p>- nelle aree in classe I4a e I3 interne al tessuto insediativo esistente gli interventi edificativi sono consentiti anche con adeguati sistemi di autosicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>- dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;</p> <p>- dimostrazione che gli interventi non</p>	☺	Posto a confine con l'area a variante c'è il Rio Dilezza. Esso non viene, in alcun modo, interessato dalla variante e non sono previste opere che possano creare ostacoli al corso del Rio. Gli interventi che riguarderanno gli standard a parcheggio dovranno prevedere l'infiltrazione delle acque e la permeabilità dei nuovi interventi. Nella cartografica del PS, alla tav. P11 oltre al Rio Dilezza è riportato graficamente anche un fosso che però allo stato dei luoghi risulta interrato.

		<p>determinano aumento delle pericolosità in altre aree.</p> <p>In tutti i casi la messa in sicurezza va realizzata rispetto ai battenti attualmente individuati nello studio idraulico esistente per il tempo di ritorno duecentennale, con franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.</p> <p>3. Gli spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, fatto salvi motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale. In ultimo deve essere evitato il convogliamento delle acque piovane in corsi d'acqua superficiali e nella rete fognaria quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, salvo diritti di terzi.</p> <p>4. Per quanto riguarda ancora l'impermeabilizzazione dei suoli, il R.U. dovrà prevedere per le previsioni ricadenti nelle aree di pianura e di fondovalle, che generino nuove superfici impermeabili superiori a 1.000 mq delle metodologie finalizzate alla raccolta, accumulo e rilascio controllato delle acque meteoriche, in dipendenza della situazione di pericolosità idraulica, individuando per le aree di espansione C, D ed F per attrezzature generali, esclusi i parchi, anche le porzioni di territorio destinate all'accumulo delle acque meteoriche.</p> <p>5. Nel presente PS, in conformità al P.I.T., sono individuati i principali corsi d'acqua soggetti a misure di salvaguardia e precisamente: ...omissis...</p> <p>6. Gli atti di governo del territorio non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di ml. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati nella tav. QC24. Tale prescrizione non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. Sono fatte salve dalla prescrizione le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non siano diversamente localizzabili; - non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua; - non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali; - non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904. 		
art. 43	<i>le aree con problematiche idrogeologiche</i>	<p>1. Si tratta della implementazione delle problematiche evidenziate nella carta idrogeologica, nella carta della vulnerabilità degli acquiferi, e da una raccolta di dati reperiti presso gli uffici tecnici del Comune di</p>	☺	L'area non è soggetta a pericolosità idrogeologica.

		<p>Pescia e dei Comuni confinanti, oltre che dalle società di gestione degli acquedotti locali.</p> <p>2. Nella carta relativa sono riportate le ubicazioni dei pozzi e delle sorgenti utilizzate per scopi idropotabili dal Comune di Pescia oppure dai comuni limitrofi ricadenti nel territorio comunale o ad esso adiacente, con le relative zone di rispetto derivate dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>3. Sono quindi evidenziate le aree con falda libera superficiale in terreni a permeabilità medio-alta, ove è presente un acquifero di subalveo, contraddistinte da un grado di vulnerabilità 4a* (molto alto), ed i limiti delle aree montane e di pianura con un grado di vulnerabilità 4a (molto alto). ...omissis...</p>		
art.46	<p><i>norme di indirizzo per le aree a rischio sismico locale</i></p>	<p>1. Per quanto riguarda le condizioni di fattibilità sismica sono individuati, sulla scorta delle informazioni ricavate dalla classificazione della pericolosità sismica locale ed in funzione delle destinazioni d'uso delle previsioni urbanistiche, le condizioni di attuazione delle opere anche attraverso una programmazione delle indagini da eseguire in fase di predisposizione dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi.</p> <p>2. Nello specifico, per le situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4), in sede di predisposizione del regolamento urbanistico dovranno essere valutati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi (1), oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica. <p>3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti (2A) e a zone potenzialmente franose (2B), oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica; - nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato); - in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipo presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte. <p>4. Nelle situazioni caratterizzate da</p>		<p>Per l'intervento diretto devono essere prescritte le indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo.</p>

		<p>pericolosità sismica media (S2) e da pericolosità sismica bassa (S1) non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.</p> <p>5. Le indagini geologiche a supporto degli interventi in progetto dovranno seguire i criteri e le modalità enunciate nel D.M. 14.1.2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni), e nella D.P.G.R. 36/R/09 inerente le opere e le costruzioni in zone soggette a rischio sismico e le classi di indagine.</p> <p>6. Relativamente alle aree caratterizzate da una maggiore o minore densità di probabilità di amplificazione dell'effetto sismico individuate nella cartografia del P.T.C. - Fragilità sismica - gli approfondimenti di indagine per implementare le conoscenze della cartografia delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) dovranno seguire gli indirizzi indicati nell'articolo 38 del P.T.C.</p>		
art.58	UTOE 3 centro	<p>1. L'UTOE 3 (Centro) ha una superficie di 345 ha. Comprende tutto il centro storico della città di Pescia. È in assoluto l'UTOE con il maggior numero di abitanti (attuali e previsti). L'UTOE confina a Nord con le UTOE 1 e 2; a Est con le UTOE 4 e 5; a Sud con l'UTOE 7 e a Ovest con il territorio comunale di Uzzano.</p> <p>2. L'UTOE 3 ricade tutta all'interno del sottosistema territoriale del paesaggio di pianura di Pescia e Collodi (S.T.3.2). Il "limite urbano", sostanzialmente coincidente con l'area urbana del capoluogo, si può perimetrare a nord con la punta fra il Fosso di Corsigliano e il Paradisino; a est con la terminazione pedecollinare, il confine comunale, l'alveo della Pescia ("di Pescia" o "Principale"); a sud con la Pescia – Morta e il confine comunale; a ovest con Valchiusa, Colleviti e il Castellare. Raccoglie e compendia tutte le più importanti funzioni istituzionali – amministrative, religiose, scolastiche, culturali, commerciali, artigianali, ecc.. Abbastanza densamente abitato, si è sviluppato e si caratterizza per il suo fuso nord – sud, sulle due parti della Pescia (tradizionalmente, a est l'insediamento "religioso" con la Cattedrale, a ovest quello "civile"). Gli insediamenti sono sedimentati lungo le strade e le maggiori piazze (prima fra tutte l'attuale Piazza Mazzini). Fino al XVIII secolo contenuta entro le mura, negli ultimi anni dello stesso secolo si è sviluppata prima intorno al Prato di San Francesco (con la costruzione dell'Ospedale, del Seminario e del Teatro); poi, abbattute le porte, fuori Porta Lucchese, col Viale Garibaldi e l'impianto della Piazza XX Settembre, ove si andranno collocando il Politeama e la Casa del Fascio (oggi sede dell'Archivio di Stato). La Ferrovia e la relativa Stazione sono a un chilometro dal centro, costituendo l'asse Sud di sviluppo, ove si attestarono la Nuova Pretura (funzione migrata nella Fattoria Gerini/ex Convento di San Francesco), il Vecchio Mercato dei Fiori, gli Edifici Scolastici, il supermercato e gran parte dello sviluppo residenziale.</p> <p>3. Gli atti di governo del territorio dovranno perseguire i seguenti obiettivi integrativi e azioni di riferimento: - miglioramento e/o implementazione del Polo</p>	☺	<p>Il dimensionamento previsto per l'UTOE 3 consente le superfici previste dall'intervento. La variante prevede l'inserimento di zone V dimensionati con gli abitanti insediabili (97) e con i minimi stabiliti dal PS e dal P.T.C. (12 mq/ab.) L'incremento di standard rispetto all'esistente e ha quello effettivamente necessario è consistente (1.164,00 mq oltre alla superficie necessaria come da normativa)</p>

		<p>Ospedaliero con creazione della "Cittadella della salute". Occorrerà definirne il perimetro di intervento e studiarne la soluzione viaria, che interessa anche l'attraversamento nord-sud per scaricare in parte il "lungo Pescia Forti". Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere all'interno della "Cittadella della salute" anche l'insediamento di attività complementari al Polo Ospedaliero, intendendosi</p> <p>per tali anche quelle destinate ad offrire adeguati servizi e ospitalità al personale sanitario, ai pazienti ed ai loro parenti o visitatori. Dovranno essere messe in atto azioni a tutela della invariante strutturale di cui all'art. 11 comma 3 lettera e) nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 36;</p> <ul style="list-style-type: none"> - creazione di un Parco di Città. E' una infrastruttura necessaria a qualificare l'area centrale dell'UTOE, costituendo un polmone a verde lungo la Pescia. <p>In tale area dovranno trovare collocazione standards pubblici a verde per colmare l'attuale carenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - creazione del Parco Fluviale (Green Ways) lungo la Pescia. Ad implementazione del Parco di Città, segue il lungo fiume "Pescia di Pescia" per creare un percorso naturalistico ed ecologico che collega la città alla zona extraurbana; - riassetto del Polo Scolastico e relativa viabilità. Qualora tale soluzione non risultasse perseguibile l'Amministrazione individuerà un nuovo polo scolastico in altra area più idonea come previsto dal precedente art. 36; - riassetto del "Sistema Cultura", sia con la migliore utilizzazione degli spazi già disponibili (Musei, Complessi monumentali sottosviluppati o in abbandono), sia attivando nuove strutture; - previsione di un nuovo Museo "Innocenti" dedicato alla scooter Lambretta e ai "Tubolari Innocenti" per i ponteggi da costruzione; - individuazione di funzioni non invasive e non deformanti del Vecchio Mercato dei Fiori nel rispetto di quanto indicato al precedente art 36, comma 3; - individuazione di "Piani di Intervento" per la valorizzazione nel centro storico di realtà come Ruga degli Orlandi e il barocco Palazzo Forti; - valorizzazione e ampliamento del Museo Capitolare; - individuazione di un Piano per la utilizzazione di compendi monumentali ove allocare funzioni culturali o eventuali funzioni universitarie di secondo e terzo livello (Dottorati di ricerca umanistici e Master); definizione dei percorsi pedonali, quali le Green Ways fluviali, i percorsi lungo le Mura oltre Porta Fiorentina; - riorganizzazione dei sistemi di parcheggio per un migliore accesso alla città; - valorizzazione della via della Fiaba; 		
art.65	<p><i>attività edilizia all'interno del limite urbano fino all'approvazione del regolamento urbanistico</i></p>	<p>1. Fino all'approvazione del R.U., le attività edilizie ed urbanistiche, sono disciplinate dal vigente P.R.G. e relative varianti, con le specificazioni che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i piani attuativi convenzionati, potranno essere portati a compimento, nel rispetto dei parametri previsti dallo strumento urbanistico vigente; - tutte le previsioni del vigente P.R.G. la cui attuazione è sottoposta alla redazione di piano attuativo... - tutte le previsioni residue del vigente P.R.G. 		<p>La variante opera in un contesto urbanizzato, inserito all'interno del limite del sistema insediativo e non contrasta con la normativa in merito alle zone con valore paesaggistico. Non emergono elementi di contrasto con le invarianti strutturali.</p>

	<p>sottoposte ad intervento diretto, ricadenti entro la perimetrazione del "limite urbano", potranno essere attuate con le condizioni e prescrizioni riportate al comma 3, e se il lotto di terreno o l'immobile oggetto intervento è dotato di adeguate opere di urbanizzazione e dei necessari requisiti di accessibilità dalla strada pubblica, a fronte delle destinazioni d'uso previste;</p> <p>- ogni determinazione sulle richieste di permesso di costruire è sospesa, ove si riscontrino elementi di contrasto con le norme e le prescrizioni contenute nelle salvaguardie del Piano Strutturale;</p> <p>- è altresì sospesa l'efficacia delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per le quali non si sia dato corso ai lavori, ove emergano elementi di contrasto con le norme e le prescrizioni contenute nelle salvaguardie del Piano Strutturale</p> <p>... omissis...</p> <p>4. Non potranno essere realizzati gli interventi edilizi in contrasto con le salvaguardie a tutela delle invarianti strutturali riportate all'art. 11 e alle salvaguardie a tutela del sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali di cui all'art. 34.</p> <p>5. Fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico, è sospesa ogni determinazione in merito alla realizzazione di nuovi interventi edilizi in zona B all'interno del sistema territoriale del paesaggio montano (S.T.1.1 e St.1.2), del sottosistema territoriale del paesaggio collinare dei Castella (S.T.2.1).</p> <p>... omissis...</p> <p>7. Fino all'approvazione del RU, tutti gli interventi edilizi determinanti mutamento all'esteriore aspetto dei luoghi interessanti immobili esistenti od aree ricadenti entro la zona di "conservazione e valorizzazione" di cui al comma 1 dell'art. 38 e riportate in tav. P5a, ove non sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/04, dovranno essere sottoposti all'esame della commissione per il paesaggio per l'acquisizione di specifico Nulla Osta.</p> <p>... omissis...</p>		
--	---	--	--

4.2 - IL PRG DEL COMUNE DI PESCIA

Approvato con Del. C.C. n° 344 del 10 novembre 1998, recepita con Del. C.C. n. 108 del 30.12.1999.

PRG	Titolo Articolo	CONTENUTI	Coerenza	Note
art.6	<i>Parcheggi privati e parcheggi pubblici</i>	<p>Per i parcheggi pubblici e d'uso pubblico resta obbligatorio in tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni, interventi edilizi che determinano incremento di carico urbanistico (es. nuova edificazione, interventi di ristrutturazione con incrementi volumetrici, cambio di destinazione d'uso, frazionamento in più unità immobiliari etc.), predisporre parcheggi nelle seguenti misure:</p> <p>- aree residenziali:</p> <p>mq. 3,00 per abitante pari a mq 10,00 ogni mq. 30,00 di Sun ed almeno 2 posti auto di superficie non inferiore a mq. 12,00 per ogni appartamento anche se monocamera;</p> <p>...omissis...</p> <p>Non è comunque consentito computare come</p>	☺	<p>I progetti dovranno prevedere la realizzazione di parcheggi pertinenziali minimi come da normativa. La tipologia costruttiva (mono/bifamiliari o villette a schiera) con lotti correttamente dimensionati e spazi a verde privato consentono ampiamente il rispetto di tale prescrizione.</p> <p>La variante prevede inoltre l'inserimento di zone Pp dimensionati con gli abitanti insediabili (97 ab.) e con gli standard del P.T.C. e del PS (5,5 mq/ab.)</p>

		<p>area di parcheggio la sede stradale, neppure nel caso di strade private.</p> <p>Le aree destinate ai parcheggi privati - interne od esterne, coperte o scoperte - devono essere vincolate alla destinazione d'uso prevista e devono essere assegnate ad ogni unità immobiliare con apposita indicazione nei relativi atti di compravendita. A richiesta del Comune, potrà essere costituito vincolo e/o servitù con atto da trascrivere nei registri della proprietà immobiliare.</p> <p>Come eventualmente specificato ai corrispondenti articoli del titolo IV delle presenti norme per alcune zone e limitatamente ad alcuni tipi di intervento, quando non sia possibile reperire gli spazi necessari, sono consentite deroghe agli standards elencati al primo comma del presente articolo.</p>		<p>L'incremento di parcheggi pubblici rispetto all'esistente (UTOE 3 di riferimento) è consistente (534,00 mq oltre alla superficie necessaria come da normativa).</p>
art.24	<i>Interventi edilizi diretti mediante concessione (C) e concessione convenzionata (CC)</i>	<p>Nelle aree urbanizzate ai sensi dell'ari. 5 delle presenti norme e non soggette, ai sensi del successivo titolo IV, all'obbligo di PP o PEEP o PIP o PC ed in tali aree, quando dotate dei suddetti strumenti urbanistici, possono essere rilasciate dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, le Concessioni (C) e le Concessioni Convenzionate (CC) ai sensi della legge 10/1977 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero sulla base di convenzione i cui contenuti sono fissati dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>... omissis...</p>	☺	<p>L'intervento è subordinato al rilascio del Permesso di Costruire come previsto dal vigente PRG.</p>
art.42	<i>Zone territoriali omogenee</i>	<p>Sono le zone del territorio comunale come definite all'art.2 punto b) del decreto ministeriale 1444/68, parzialmente o totalmente edificate che non presentano, in prevalenza, caratteri di valore storico-ambientale e nelle quali esiste una dotazione di infrastrutture pressoché completa.</p> <p>Il criterio prevalente per la loro ulteriore classificazione in sottozona è quello della tipologia edilizia, cioè numero dei piani, impianto distributivo interno, rapporti fra edificio e lotto, aggregazione degli edifici.</p> <p>...omissis...</p> <p>Nelle zone territoriali omogenee -B- si opera per intervento edilizio diretto (I.E.D.) in seguito a concessione, autorizzazione, o semplice comunicazione dell'inizio dei lavori, secondo i criteri, le prescrizioni ed i parametri di seguito indicati per ciascuna sottozona</p>	☺	<p>La variante prevede l'inserimento di zone B5 e B5* per la porzione vincolata ai sensi del D.lgs. 42/2004.</p> <p>Gli indici edificatori per queste zone sono simili a quelli già previsti per le zone B1 con le riduzioni imposte dalle salvaguardie del PS (art. 65 delle NTA del PS).</p> <p>Al fine di allineare le nuove previsioni alle indicazioni di sostenibilità previste dal PS, rispetto alle zone di completamento del vigente PRG, saranno definiti ulteriori limiti e prescrizioni in particolare per quanto riguarda permeabilità, risparmio energetico ed idrico e raccolta dei rifiuti.</p>
art.73	<i>Sottozona V - verde pubblico attrezzato per il tempo libero e per attrezzature sportive.</i>	<p>Aree attualmente destinate o previste dal P.R.G. per campi gioco e spazi per la ricreazione dei ragazzi e per pubbliche attività di tempo libero nel significato più ampio del termine.</p> <p>Le zone a verde pubblico e attrezzato sono vincolate, per quanto attiene ai fabbricati esistenti, alla loro conservazione ed eventuale restauro conservativo e, per quanto alle alberature di alto fusto, al loro mantenimento.</p> <p>In queste sottozone si opera per intervento edilizio diretto mediante progetto comunale esecutivo (PCE) o di iniziativa privata convenzionato...</p> <p>Le aree libere dovranno essere piantumate utilizzando specie vegetali tipiche della zona e secondo le caratteristiche climatiche, pedologiche e di utilizzazione delle varie zone.</p> <p>Nelle zone destinate a verde pubblico, fino all'approvazione del Progetto Comunale Esecutivo che definisce puntualmente gli interventi pubblici da attuare, le attività floricole esistenti potranno continuare a svolgersi avvalendosi di tutti gli interventi ammissibili per quanto riguarda le serre.</p>	☺	<p>La variante prevede l'inserimento di zone V dimensionati con gli abitanti insediabili (97 ab.) e con gli standard del P.T.C. e del PS (12 mq/ab.)</p> <p>L'incremento di aree a verde rispetto all'esistente (UTOE 3 di riferimento) è consistente (1.164,00 mq oltre alla superficie necessaria come da normativa)</p>

5 VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il Governo del territorio" di seguito è analizzata la coerenza degli obiettivi e dei contenuti dell'atto di Governo del Territorio, in formazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio sovraordinati che interessano lo stesso ambito territoriale.

- con la disciplina del P.I.T. (Piano di Indirizzo Territoriale);
- con la disciplina del P.T.C. Provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento);
- con Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arno;

5.1- IL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE

Il P.I.T. è stato approvato con Del C.R. n. 72 del 24.07.2007 e pubblicato sul BURT n° 42 del 17/10/2007 e successiva variante (Pit per la disciplina paesaggistica adottata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009).

PIT	Titolo Articolo	CONTENUTI	Coerenza	Note
art.4	<i>La "città policentrica toscana" quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.</i>	6. La qualità della "città policentrica toscana" consiste nel superamento di ogni residua giustapposizione programmatica o funzionale tra aree centrali e aree periferiche, nell'integrazione di tutte le sue componenti insediative e sociali quali suoi elementi costitutivi e nell'identificare in ciascuna di esse i fattori di degrado da rimuovere e prevenire, e i fattori di innovazione e dinamismo sociale, economico e culturale da promuovere e sostenere mediante specifiche linee di azione, strategicamente coordinate in ambito locale e, quando necessario, intermunicipale e regionale.	☺	Il Comune di Pescia, con il PRG il e con il Siano Strutturale ha individuato soluzioni urbanistiche, in un ambito più esteso, tese a risolvere le principali conflittualità tra le esigenze socioeconomiche e quelle della qualità della vita e della salute dei residenti. La zona interessata dalla variante rientra nel sistema funzionale degli insediamenti del PS (art. 25 delle NTA).
art.10	<i>La "città policentrica toscana" come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per sostenere la qualità della e nella "città toscana".</i>	1. Al fine di assicurare la continuità e la biodiversità delle reti naturali costituite dai molteplici corridoi ecologici che, nei loro specifici episodi, connettono e attraversano gli insediamenti urbani della Toscana quali fattori essenziali per la qualità della "città policentrica", gli strumenti della pianificazione territoriale individuano, tutelano e valorizzano i corsi d'acqua e gli specchi lacustri, e gli ambiti territoriali che ad essi si correlano, gli spazi verdi pubblici e privati, nonché ogni altra risorsa naturale presente sul territorio, e ne promuovono l'incremento quanto a dotazione e disponibilità. Contestualmente gli strumenti della pianificazione territoriale determinano le condizioni e dettano prescrizioni per favorire l'attuazione degli interventi di difesa integrata del suolo previsti dalla pianificazione di bacino.	☺	L'area interessata dalla variante è inserita nel sistema funzionale degli insediamenti (riportato in tav. P02a) si configura come città policentrica e rappresenta un elemento fondamentale dell'identità Pesciatina. Esso comprende i nuclei storici, le aree urbane di recente formazione e le aree industriali esistenti, già facenti parte del sottosistema del paesaggio urbano di cui al comma 3 del precedente art. 10 e le aree di sviluppo dell'edificato residenziale e produttivo poste all'interno del "limite di urbano". Questo insieme riunisce la struttura insediativa del Comune. La variante è limitata ad una porzione di terreno già fortemente urbanizzata e a margine del corso d'acqua del Dilezza, inserita nell'ambito di espansione della città per il quale anche la VAS del Piano Strutturale ne ha già valutato gli impatti. Il corso d'acqua non è in alcun modo ostacolato e/o invaso dal progetto. Si incrementa di una superficie considerevole gli spazi

				pubblici a verde, anche oltre le mere esigenze di dotazione di standard per la popolazione insediata.
art.20	<i>Il patrimonio "collinare" della Toscana quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.</i>	<p>1. Ai fini e nel rispetto di quanto sancito nei paragrafi 3 e 6.3.3 del Documento di Piano di questo PIT, il "patrimonio collinare" è un fattore essenziale della qualità del territorio toscano e del suo paesaggio.</p> <p>2. Il lemma "patrimonio collinare" - di cui al paragrafo 6.3.3 (con riferimento al primo obiettivo conseguente ivi contemplato) del Documento di Piano - designa ogni ambito o contesto territoriale - quale che ne sia la specifica struttura e articolazione orografica (collinare, montana, di pianura prospiciente alla collina ovvero di valle) - con una configurazione paesaggistica, rurale o naturale o a vario grado di antropizzazione o con testimonianze storiche o artistiche o con insediamenti che ne rendono riconoscibile il valore identitario per la comunità regionale nella sua evoluzione sociale o anche per il valore culturale che esso assume per la nazione e per la comunità internazionale.</p>	☺	Il progetto mantiene le caratteristiche paesaggistiche a basso impatto del territorio, ed in un ambito urbano funzionalmente connesso all'interno del sistema insediativo.
art.21	<i>Il patrimonio "collinare" della Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva del suo valore</i>	<p>1. Gli strumenti della pianificazione territoriale, in osservanza dei dettami della Convenzione europea sul paesaggio (ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) e nel rispetto della normativa nazionale e regionale che ne disciplina la tutela, prevedono interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti il "patrimonio collinare" di cui al comma 2 dell'articolo 20, ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano attenersi, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 8 e 9, alle seguenti condizioni:</p> <p>a) la verifica pregiudiziale della funzionalità strategica degli interventi sotto i profili paesistico, ambientale, culturale, economico e sociale e - preventivamente - mediante l'accertamento della soddisfazione contestuale dei requisiti di cui alla lettera successiva del presente comma;</p> <p>b) la verifica dell'efficacia di lungo periodo degli interventi proposti sia per gli effetti innovativi e conservativi che con essi si intendono produrre e armonizzare e sia per gli effetti che si intendono evitare in conseguenza o in relazione all'attivazione dei medesimi interventi;</p> <p>c) la verifica concernente la congruità funzionale degli interventi medesimi alle finalità contemplate nella formulazione e nella argomentazione dei "metaobiettivi" di cui ai paragrafi 6.3.1 e 6.3.2 del Documento di Piano del presente PIT;</p> <p>d) la verifica relativa alla coerenza delle finalità degli argomenti e degli obiettivi di cui si avvale la formulazione propositiva di detti interventi per motivare la loro attivazione, rispetto alle finalità, agli argomenti e agli obiettivi che i sistemi funzionali - come definiti nel paragrafo 7 del Documento di Piano del PIT - adottano per motivare le strategie di quest'ultimo;</p> <p>e) la verifica della congruità degli interventi in parola ai fini della promozione o del consolidamento di attività economicamente, socialmente e culturalmente innovative rispetto all'insieme di opportunità imprenditoriali, lavorative, conoscitive e formative che l'economia e la società toscane possono offrire, con particolare riferimento allo sviluppo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche nelle attività agrosilvo-pastorali; ...omissis...</p> <p>3. La tutela e la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico, considerata nella consistenza materiale e formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche, culturali e ambientali, è in ogni caso assunta come criterio costitutivo della progettazione e come postulato dei canoni funzionali ed estetici della stessa.</p>	☹	<p>L'intervento è inserito in un ambito urbano funzionalmente connesso, mediante la via di Marzalla e le visuali paesaggistiche, all'ambito collinare retrostante. Per quanto riguarda la valorizzazione e la tutela degli insediamenti, le soluzioni progettuali consentite dovranno avere come obiettivo il mantenimento della qualità estetica paesaggistica, provvedendo ad utilizzare un'architettura che valorizzi l'intera zona, attualmente degradata da interventi edilizi poco integrati nell'ambito circostante.</p> <p>L'intervento per quanto riguarda la riduzione del fabbisogno energetico e delle risorse idriche, sarà teso all'installazione di sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate al rubinetto, all'installazione di sistemi per la riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulici e all'installazione di pannelli solari, anche integrati, per la produzione di energia elettrica e per la produzione di acqua calda termosanitaria. L'altezza che sarà consentita dagli interventi sarà inferiore rispetto agli edifici circostanti che superano i quattro piani di altezza, saranno consentiti interventi per un massimo sviluppo su due piani.</p>

		4. La soddisfazione del criterio progettuale di cui al comma precedente deve contestualmente contemplare tipologie progettuali recanti le più avanzate ed affidabili tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali a difesa della qualità del suolo, della sua struttura geomorfologica e della vitalità e fruibilità delle sue risorse, così come a tutela della salubrità dell'aria e della salute umana, e a sostegno della rinnovabilità e dell'uso più parsimonioso ed efficiente delle fonti energetiche e delle risorse idriche superficiali e sotterranee e della loro preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa nei singoli ambiti territoriali interessati.		
art.34	<i>Prescrizioni correlate ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale</i>	1. Ai sensi dell'articolo 31 della LRT 1/2005 gli strumenti della pianificazione territoriale concorrono, ciascuno per quanto di propria competenza, a definire le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela. 2. L'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 è rilasciata sulla base della valutazione di compatibilità degli interventi rispetto al vincolo paesaggistico quale risulta dalla schede contemplate nel documento intitolato «Schede dei vincoli paesaggistici», che è parte degli allegati documentali per la disciplina paesaggistica e dagli Statuti del territorio contenuti negli strumenti di pianificazione. 3. Costituiscono comunque riferimento per l'esercizio dell'attività autorizzativa di cui al comma 2 le prescrizioni e le direttive contenute negli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 della presente disciplina.	☺	L'area di intervento sottoposta a vincolo (d.lgs. 42/2004) riguarda una piccola parte della variante stessa e sarà comunque tutelata con prescrizioni costruttive e caratterizzata da un if ridotto come per le zone B1 del vigente PRG già ubicate in zona vincolata. I progetti dovranno essere sottoposti a preventivo rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica previo parere favorevole della Soprintendenza di Firenze
art.36	<i>Lo Statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia.</i>	1. Le previsioni dei vigenti Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione soggette a piano attuativo, per le quali non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero non sia stata avviata una specifica procedura espropriativa alla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, sono attuabili esclusivamente alle seguenti condizioni: a) a seguito di esito favorevole della relativa valutazione integrata nel procedimento di formazione del Piano strutturale, per i Comuni che tale piano non abbiano ancora adottato; b) a seguito di deliberazione comunale che - per i Comuni che hanno approvato ovvero solo adottato il Piano strutturale - verifichi e accerti la coerenza delle previsioni in parola ai principi, agli obiettivi e alle prescrizioni del Piano strutturale, vigente o adottato, nonché alle direttive e alle prescrizioni del presente Piano di indirizzo territoriale.	☺	Con D.C.C. n. 4 del 31.01.2012 è stato definitivamente approvato il Piano Strutturale e con esso si sono conclusi con esito positivo il procedimento di Valutazione Integrata e di Valutazione Ambientale Strategica.

5.2- IL PIANO DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

La variante generale al P.T.C. di Pistoia è stata approvata con Del C.P. 21/04/2009 n° 123 (pubblicato sul BURT n° 27 del 08/07/2009).

PTC	Titolo Articolo	CONTENUTI	Coerenza	Note
art. 10	<i>La struttura fisica del territorio</i>	...omissis... 2. Il P.T.C. individua nella tavola P01 i tre Sistemi Territoriali di Programma e Locali secondo specifiche territoriali fisicopolitiche. In particolare: a) il Sistema Territoriale Locale Montano, di cui fanno parte i seguenti Comuni: Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese; b) il Sistema Territoriale Locale Pistoiese, di cui fanno parte i seguenti Comuni: Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese; c) il Sistema Territoriale Locale Valdinievole, di cui fanno parte i seguenti Comuni: Buggiano, Chiesa	☺	Il P.T.C. individua Pescia nel sistema territoriale locale Valdinievole, in coerenza con il P.I.T. che la individua nell'Ambito di Paesaggio 15, relativo alla Valdinievole. La variante proposta è coerente con la suddivisione predisposta dal P.T.C. in quanto ricompresa nel sottosistema del paesaggio urbano della pianura (S.T.U.3.) comprende le parti urbanizzate della pianura. (Sottosistema del

		<p>Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.</p> <p>3. Il P.T.C. individua nella tavola P02 i tre Sistemi Territoriali in cui è suddiviso il territorio in base all'altimetria, classificati secondo le indicazioni ISTAT. In particolare:</p> <p>a) il Sistema Territoriale di Pianura: fascia altimetrica da 0 a 200 m.s.l.m.;</p> <p>b) il Sistema Territoriale Collinare: fascia altimetrica da 200 a 600 m.s.l.m.;</p> <p>c) il Sistema Territoriale Montano: fascia altimetrica oltre i 600 m.s.l.m.;</p> <p>4. Nella tavola P02 sono inoltre indicati gli ambiti di paesaggio in cui il P.I.T. distingue il l'intero territorio toscano. La Provincia di Pistoia risulta essere così suddivisa: a) l'Ambito di Paesaggio 6, relativo a Pistoia; b) l'Ambito di Paesaggio 15, relativo alla Valdinievole; c) l'Ambito di Paesaggio 5, relativo alla Montagna Pistoiese.</p>		<p>paesaggio urbano prevalentemente residenziale - S.T.U.3.a) e in piccola parte nel sottosistema della pianura di Pescia e Collodi (S.T.3.2) caratterizzata da una diffusa e consistente urbanizzazione, frammistata a aree agricole residuali e/o contigue agli aggregati urbani, nelle quali esse svolgono una funzione limitata e sono totalmente compromesse a causa della pressione urbana. (come indicato dal Piano Strutturale recentemente approvato con DCC 4/2012)</p>
art. 46	<i>Sistema Territoriale locale della Valdinievole</i>	<p>1. Nel sistema territoriale locale della Valdinievole il P.T.C. individua per ciascuna delle tipologie di risorse indicate al comma 3) dell'art. 43, i seguenti obiettivi specifici e le seguenti invarianti strutturali, che integrano e sviluppano le indicazioni del P.I.T..</p> <p>2. Invarianti per le città e gli insediamenti:</p> <p>a) il centro storico di Pescia, le piazze e la struttura insediativa a borgo di Monsummano, Lamporecchio, Borgo a Buggiano, la struttura originaria dei Bagni di Montecatini ed i tessuti insediativi ottocenteschi e della prima metà del Novecento, il centro di Montecatini con la valorizzazione dei principali insediamenti urbani di antica o consolidata formazione;</p> <p>b) i castelli della Valdinievole;</p> <p>c) le risorse termali con la tutela delle specificità storiche, architettoniche e la valorizzazione degli aspetti ambientali di interesse turistico.</p> <p>3. Invarianti per il territorio rurale:</p> <p>a) i collegamenti paesistico-ambientali fra l'area collinare ed il Padule, assolta dal Nievole, dalle Pescia, dal Borra e dagli altri corsi d'acqua minori della Valdinievole; b) le aree umide e le aree palustri tuttora riconoscibili, nonché il sistema idrografico connesso, di cui deve essere previsto il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione; c) l'agricoltura tradizionale della collina come componente strutturale del paesaggio, la cui permanenza è condizione essenziale per la conservazione degli equilibri idraulici e geomorfologici.</p> <p>4. Invarianti per la rete delle infrastrutture per la mobilità:</p> <p>a) la ferrovia Pistoia-Lucca; b) la viabilità di impianto storico e gli insediamenti urbani e rurali con particolare riferimento all'area della bonifica.</p>	☺	<p>L'area di intervento non è interessata da invarianti di cui al PTC., confina in, maniera marginale, con il Rio Dilezza, che è l'unico elemento identificato come invariante nel Piano Strutturale, elemento peculiare da valorizzare e per il quale non si denotano particolari possibili squilibri al sistema idrografico.</p> <p>A livello paesaggistico l'area, seppur con un previsto consumo di suolo, rispetta i canoni paesaggistici della zona, migliorandone l'organizzazione e l'integrazione nel contesto urbano.</p>
art. 47	<i>Obiettivi strategici</i>	<p>7. Obiettivi per le città e gli insediamenti del Sistema Territoriale locale della Valdinievole:</p> <p>a) la promozione dei caratteri specifici degli insediamenti storici della Valdinievole, costituiti dalle emergenze dei castelli collinari e dei borghi di antica formazione della fascia pedecollinare e della pianura;</p> <p>b) il mantenimento, l'arricchimento e la valorizzazione dei "vuoti urbani" riconoscibili nel tessuto insediativo continuo e diffuso della pianura, contenendo drasticamente la tendenza a saldare le strutture urbane ed a saturare il verde residuo; c) la riqualificazione e la valorizzazione dei diversi tessuti insediativi individuabili nel territorio della campagna urbanizzata di pianura, attraverso l'individuazione dei relativi limiti urbani al cui interno attivare azioni di riqualificazione e ridisegno degli ambiti urbani; d) il contenimento dei processi di dispersione insediativa nelle aree agricole da perseguire anche mediante l'individuazione delle preesistenze da</p>	☺	<p>la variante si propone di valorizzare una parte di territorio ubicata all'interno del limite urbano (così come definito dal PS) compresa nel sistema insediativo esistente e in piccolissima parte in zona periurbana. Le aree interessate dalla trasformazione sono collocate in un tessuto insediativo poco organizzato per presenza di edifici di tipo economico e popolare (interventi PEEP) caratterizzato da un'intensa attività edilizia in poco spazio disponibile. I palazzi sono posizionati in parte lungo la viabilità e in parte nella zona retrostante, frammistati da standard (aree a verde e</p>

		<p>riordinare e controllare, con interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture primarie e alla riqualificazione dei tessuti; e) il rafforzamento dell'identità turistica dell'intero territorio della Valdinievole da perseguire anche mediante l'integrazione dei punti di eccellenza (Montecatini e Collodi) con i centri ed i luoghi di interesse turistico diffusi sul territorio, attraverso l'individuazione di percorsi e circuiti di valenza storico-ambientale che uniscano collina, pianura e padule; f) la riorganizzazione e la riqualificazione delle aree produttive esistenti mediante il potenziamento delle infrastrutture a rete e dei servizi alle imprese; g) l'individuazione nelle zone di Larciano, Lamporecchio, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese e Pescia delle aree-sistema dove, in modo specializzato, rilocalizzare le attività produttive del comparto artigiano-industriale della Valdinievole, garantendone un nuovo sviluppo; h) garantire un equilibrato sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alla salvaguardia dei servizi nei centri collinari e montani.</p>		<p>parcheggi) realizzati in maniera non sempre puntuale e strategica. Con gli interventi proposti è possibile riconnettere e migliorare tutti i servizi presenti, anche riempiendo i "vuoti urbani" che si sono creati e migliorando notevolmente l'area già esistente.</p>
art. 53	<p><i>Articolazione e disciplina del sistema insediativo. Caratteri generali</i></p>	<p>1. La tavola P06 individua l'evoluzione del sistema insediativo urbano attraverso l'analisi della sua struttura storica e della sua articolazione funzionale. Il P.T.C. suddivide tale articolazione in: a) i centri storici; b) le aree urbane storicizzate; c) gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti; d) gli insediamenti produttivi; e) le aree per le attrezzature e i servizi; f) il sistema delle aree verdi;</p> <p>2. I Comuni provvedono, sulla base dei propri quadri conoscitivi, a verificare ed aggiornare i perimetri delle articolazioni del sistema insediativo di cui al punto precedente.</p> <p>3. Il presente Capo è soggetto ai criteri e alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte III (La strategia sistemico-funzionale) nonché alle disposizioni prescritte dalla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali) artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell'art.47, per le città e gli insediamenti.</p> <p>4. Per il sistema insediativo urbano, il P.T.C. persegue i seguenti obiettivi di governo: a) incrementare la qualità del sistema insediativo dal punto di vista urbano, ambientale, edilizio e di accessibilità; b) assicurare la persistenza di tutte le componenti del sistema insediativo provinciale come risulta dalla sua lunga evoluzione storica; c) promuovere la tutela dei complessi edilizi e dei beni di interesse storico architettonico, posti all'interno delle strutture insediative; d) mantenere e, ove possibile, rafforzare i centri di attrazione del sistema urbano provinciale, equilibrando funzioni residenziali, commerciali, di servizio e produttive; e) salvaguardare le discontinuità ed i paesaggi che separano gli insediamenti urbani, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Disciplina del P.I.T.; f) assicurare la continuità e la biodiversità delle reti naturali costituite dai corridoi ecologici che connettono e attraversano gli insediamenti urbani come: corsi d'acqua e specchi lacustri, ambiti territoriali che vi si correlano, spazi verdi pubblici e privati ed ogni altra risorsa naturale, nonché incrementarne la dotazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Disciplina del P.I.T.; g) consolidare, ripristinare e incrementare la corrispondenza storicamente consolidata tra spazi, edifici e complessi architettonici storici, e funzione socialmente e culturalmente pubblica, ai sensi dell'art. 10 della Disciplina del P.I.T.; h) commisurare la previsione dell'espansione del sistema insediativo urbano alle dinamiche socio-demografiche economiche più recenti, privilegiando la soddisfazione della domanda insediativa attraverso il recupero, la riqualificazione e la riorganizzazione degli</p>	<p>☺</p>	<p>L'area interessata dalla variante è compresa all'interno del "limite urbano" come definito dal PS in conformità al PTC. L'intervento si propone di recuperare e valorizzare le aree comunali per la loro successiva vendita e l'utilizzo di edilizia sostenibile e creazione di nuovi standard pubblici. E' prevista la riorganizzazione degli standard esistenti e l'incremento della qualità dell'ambito urbano esistente con la creazione di un tessuto connesso e caratterizzato da presenze abitative più consone all'area circostante, riequilibrando assetto del sistema insediativo.</p>

		<p>insediamenti esistenti e del patrimonio edilizio esistente; ...omissis...</p> <p>5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territori comunali, dovranno attenersi alle seguenti direttive: a) al fine di incrementare la qualità del sistema insediativo i Comuni, ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, suddividono il proprio territorio urbanizzato in tre ambiti: centri densamente abitati; centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale; centri con bassa densità di abitanti oppure ambiti montani o rurali. Nei propri Strumenti di Pianificazione Territoriale e Atti di Governo del Territorio i Comuni si attengono ai criteri indicati nel suddetto D.P.G.R. per ogni ambito; b) qualificare e incrementare il sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e il sistema del verde, così come definito dal D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 2/R; c) assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra insediamenti e contesto rurale circostante, preservando il ruolo dello spazio interposto tra il territorio urbanizzato e quello rurale; d) contrastare l'affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari lungo le strade; e) recuperare e valorizzare le aree e gli edifici demaniali dismessi privilegiando finalità di pubblico interesse, esigenze e funzioni collettive e di edilizia sociale; f) orientare il soddisfacimento della domanda insediativa attraverso il recupero, la riorganizzazione, il completamento e la ricucitura degli insediamenti esistenti; g) favorire interventi finalizzati al recupero edilizio e alla rivitalizzazione di porzioni consistenti del tessuto urbano da destinare a funzione residenziale, in modo da favorire l'integrazione sociale e, in particolare, per garantire l'offerta di alloggi in regime di locazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Disciplina del P.I.T.; h) valorizzare e consolidare la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate;</p>		
art. 56	<p><i>Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti</i></p>	<p>1. Il P.T.C. considera insediamenti residenziali o misti le parti del territorio urbanizzate ed edificate con sostanziale continuità, successivamente al periodo 1948-54, o al diverso riferimento temporale assunto ai sensi del punto 1 dell'art. 55, anche se non individuate e perimetrate come tali nella tavola P06.</p> <p>2. I Comuni provvedono, sulla base dei propri quadri conoscitivi, a verificare ed aggiornare i perimetri delle aree suddette.</p> <p>3. Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti sono soggetti alle disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali) artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell'art.47, per le città e gli insediamenti.</p> <p>Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti antecedenti al periodo assunto come riferimento al comma 1 sono disciplinati anche nell'ambito delle aree urbane storicizzate di cui all'art. 55.</p> <p>4. Gli obiettivi individuati all'art. 53 sono perseguiti, per gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti, attraverso gli indirizzi e le direttive di cui ai punti successivi.</p> <p>5. Indirizzi: a) favorire il superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediativi; b) agevolare la riutilizzazione delle aree dismesse da finalizzare alla riqualificazione complessiva degli insediamenti, anche tramite la previsione di spazi e servizi pubblici o di uso pubblico; c) riqualificare le aree periferiche riorganizzando gli spazi pubblici ed incrementando la dotazione di attrezzature; d) incentivare il ricorso agli strumenti urbanistici attuativi per la qualificazione anche architettonica degli insediamenti e per il riequilibrio fra spazi pubblici ed</p>	<p>☺</p>	<p>La variante opera in un contesto urbanizzato ed edificato, con edifici a tipologia palazzo/palazzina (ex aree Peep) con scarsità di servizi e bassa sinergia con l'abitato circostante.</p> <p>Di fatto è una zona che seppur integrata nel tessuto insediativo, si costituisce come un ambito urbano a sé stante e con poca vitalità.</p> <p>L'intervento proposto ha come scopo l'integrazione completa di questa zona marginale e la dotazione di servizi essenziali per creare un contesto abitativo più equo, anche attraverso la riorganizzazione degli standard esistenti in maniera funzionale rispetto alle previsioni del PRG.</p>

		<p>edificati; e) qualificare i margini degli insediamenti, soprattutto nelle relazioni con i contesti paesaggistici ed ambientali delle aree collinari e montane.</p> <p>6. Direttive:</p> <p>a) riordinare morfologicamente i tessuti destrutturati o degradati; b) incrementare il sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e il sistema del verde così come definito al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 2/R; c) attenersi agli indirizzi e prescrizioni di cui alla Parte II del Titolo II, Capo II (Le risorse naturali) e al Titolo III (Le fragilità del territorio); d) promuovere il mantenimento e l'incremento del verde di connettività urbana costituito dal verde pubblico interno al tessuto insediativo come previsto dall'art. 13 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R e adottare misure idonee a preservarne il ruolo di spazio interposto tra il territorio urbanizzato e quello rurale; e) verificare la compatibilità della permanenza di strutture produttive ed individuazione di strumenti, procedure ed incentivi per favorire l'eventuale riconversione funzionale degli impianti non compatibili con i contesti insediativi e/o ambientali; f) completare e riorganizzare la viabilità secondo la seguente gerarchia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strade di scorrimento per il traffico di attraversamento o di scambio, debitamente protette o di cui garantire la protezione; - strade di quartiere con funzioni di collegamento tra le varie porzioni degli insediamenti, da regolamentare in relazione alla sosta od alle destinazioni d'uso ammissibili sui lati; - strade locali di servizio agli edifici. <p>g) potenziare i parcheggi pubblici e pertinenziali e realizzare percorsi pedonali e ciclabili.</p>		
art. 70	<i>Indirizzi e prescrizioni per la sostenibilità</i>	<p>1. Fanno parte degli indirizzi e prescrizioni per la sostenibilità le disposizioni individuate alla Parte II, Titolo I, Capo II (Le risorse naturali).</p> <p>2. Il nuovo P.T.C. assume come strategico l'obiettivo di promuovere la sostenibilità dello sviluppo del territorio e delle città attraverso gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai punti successivi.</p> <p>3. Indirizzi: a) Gli strumenti della pianificazione territoriale devono favorire l'impiego di risorse energetiche locali rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, dei nuovi insediamenti e dei trasporti. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono promuovere la certificazione energetica degli edifici, la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ed individuare nell'edilizia pubblica e sociale residenziale comparti prioritari per la sostenibilità energetica. I Comuni devono predisporre in tal senso un adeguato piano di illuminazione pubblica. b) Nella definizione dei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi, nonché nella trasformazione degli insediamenti esistenti, soddisfano le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani, al fine di contribuire al conseguimento, a livello comunale, degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata definiti dal D.L. n° 22/97, dal Piano Regionale, da eventuali accordi di programma con la Regione Toscana e dal Piano Provinciale di Gestione dei consumi dei Rifiuti. c) Le nuove previsioni di impegno di suolo devono verificare la compatibilità con gli elementi del paesaggio così come definiti nella relativa disciplina paesaggistica, inoltre, per i nuovi impegni di suolo deve essere verificata l'opportunità di accordi di pianificazione tra i comuni per ottimizzare le scelte localizzative e per definire eventuali modalità di perequazione intercomunale anche ai sensi degli artt. 109 e 110.</p>	☺	<p>Le norme per le nuove zone B5 e B5* dovranno contenere per quanto riguarda la riduzione del fabbisogno energetico e delle risorse idriche, prescrizioni e indicazione per una corretta progettazione. Dovrà essere prevista l'installazione di sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate al rubinetto, l'installazione di sistemi per la riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulici per il risciacquo degli apparecchi igienico sanitari, l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari, anche integrati, per la produzione di energia elettrica e per la produzione di acqua calda termosanitaria. Almeno il 60% dell'energia necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria dovrà provenire da fonti di energia rinnovabile.</p>

		<p>4. Prescrizioni:</p> <p>a) I Comuni sono tenuti, nell'ambito dei propri piani strutturali e degli atti di governo del territorio, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le trasformazioni del territorio, un'analisi preliminare del sito di costruzione, studiandone l'esposizione solare, i venti dominanti, il tessuto urbano limitrofo e così via, al fine di individuare le migliori strategie per il miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati. - criteri tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare il risparmio energetico e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione, incentivando la realizzazione di impianti centralizzati, dotati di tutti i dispositivi sufficienti a garantire la contabilizzazione individuale dei consumi e la personalizzazione del microclima. <p>...omissis... c) Ai sensi del D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 2/R all'interno delle aree urbane il sistema del verde pubblico e privato concorre a garantire l'equilibrio ecologico e le compensazioni delle emissioni di anidride carbonica derivanti dalle attività antropiche. Gli strumenti della pianificazione territoriale devono supportare le proprie previsioni di dimensionamento con una dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti che sia proporzionata all'incremento del numero di abitanti e all'incremento della quantità di veicoli esistenti e previsti, prescrivendo anche la realizzazione di verde pensile e/o tetti verdi a titolo compensativo con caratteristiche di fruibilità assimilabili alle aree verdi tradizionali. d) Ai sensi del D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R la sostenibilità delle previsioni insediative degli strumenti della pianificazione territoriale deve essere comprovata dagli esiti della Valutazione Integrata effettuata secondo la procedura indicata dal D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R. e) Ai sensi del c. 4 dell'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1, i nuovi impegni di suolo ai fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzo e riorganizzazione degli insediamenti esistenti; essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi esistenti. f) Ai sensi del c. 5 dell'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1, la crescita degli insediamenti deve essere subordinata alla reale possibilità di assicurare una dotazione sufficiente di servizi essenziali, nonché alla contestuale realizzazione di infrastrutture che consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio. g) Ai sensi dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T. la pianificazione degli interventi di trasformazione urbanistica dovrà essere subordinata anche alla verifica dell'esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici integrati necessari per soddisfare la domanda in materia di approvvigionamento, distribuzione e depurazione; sarà pertanto necessario acquisire la certificazione degli enti gestori dei pubblici servizi per ogni intervento di nuova previsione urbanistica; la suddetta certificazione è necessaria anche per ogni potenziamento delle infrastrutture e dei servizi idrici degli insediamenti già esistenti; tali interventi dovranno essere realizzati compatibilmente con l'uso sostenibile delle risorse idriche, della loro rinnovabilità e a tutela della permanenza della loro preesistente disponibilità nei singoli ambiti territoriali interessati. h) Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali recanti nuove previsioni insediative devono valutare l'ammontare del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedere, ove necessario la preventiva o contestuale realizzazione di nuove infrastrutture; ai sensi dell'art. 9 c. 8 della Disciplina del P.I.T. non</p>		
--	--	---	--	--

		sono ammissibili nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione a partire dal 2002. i) Negli insediamenti residenziali di nuova previsione la dotazione delle aree verdi per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica dovrà coprire almeno il 90% dell'incremento delle emissioni. In caso di impossibilità a realizzare tale compensazione per motivi di spazio disponibile, i Comuni possono prevedere la possibilità di convertire l'intervento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi o prescrivere la realizzazione di tetti verdi. ...omissis... m) Le nuove urbanizzazioni e gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere il ricorso obbligatorio a fonte energetica rinnovabile per soddisfare almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria ed il 30% dell'energia necessaria alla climatizzazione. Negli interventi edilizi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o ristrutturazione edilizia si deve prevedere che almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria provenga da fonti energetiche rinnovabili. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l'acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici. ...omissis...		
--	--	---	--	--

5.3 LA L.R. 01/05 E I REGOLAMENTI ATTUATIVI

DPGR n. 2R	Titolo Articolo	CONTENUTI	Coerenza	Note
art. 1	<i>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti. Oggetto</i>	<p>2. I parametri e gli indirizzi di cui al comma 1 sono diretti a garantire che tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado. Essi riguardano, in particolare:</p> <p>a) la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria; b) la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali; c) la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue; d) la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.</p>	☺	La variante prevede la realizzazione di parcheggi privati destinati alla residenza e verde pubblico. Nelle norme di attuazione delle nuove zone B5 e B5* saranno previste soluzioni con scarichi differenziati per il risparmio idrico, la dotazione delle reti differenziate per lo smaltimento e l'adduzione idrica, e per la disciplina il contenimento energetico con la previsione dell'installazione, per unità di intervento, di pannelli fotovoltaici e/o solari.
art. 3	<i>Disposizioni e criteri generali per la qualità degli insediamenti</i>	<p>1. Nella definizione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, i comuni individuano quale obiettivo strategico l'incremento della qualità del patrimonio insediativo, tenendo conto delle esigenze e delle dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare gli insediamenti esistenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni, agli interventi di trasformazione o di riqualificazione urbanistica.</p> <p>2. L'obiettivo di cui al comma 1 è perseguito attraverso la definizione di indicatori del livello di qualità, da conseguire attraverso progetti specifici o più ampi programmi di intervento per l'incremento della qualità urbana e</p>	☺	La variante concorre all'obiettivo strategico del Regolamento Attuativo di incremento della qualità del patrimonio insediativo, mediante la previsione di standard urbanistici destinati a parcheggi e verde pubblico di cui al DM 1444/68 e a riqualificazione urbana apportando un livello qualitativo migliore all'edificato.

		assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 75 della l.r.1/2005 ed, altresì, degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.765), individuati quali livelli minimi inderogabili della qualità del patrimonio insediativo.		
art. 5	<i>Centri densamente abitati.</i>	<p>1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri densamente abitati, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) localizzare le funzioni che danno luogo a fenomeni di congestione urbana in aree idonee a sostenere la mobilità indotta;</p> <p>b) promuovere uno sviluppo a dimensione di quartiere nelle aree già servite da trasporto pubblico o già interessate da politiche tendenti a garantire l'accessibilità;</p> <p>c) potenziare i punti di accesso ai centri urbani e le interconnessioni del trasporto privato con i sistemi di trasporto pubblico, con le piste ciclabili e i percorsi pedonali, introducendo parcheggi di interscambio;</p> <p>d) sviluppare il sistema urbano della logistica, organizzando i flussi dei mezzi commerciali in modo compatibile con la qualità urbana;</p> <p>e) programmare la riconversione o la trasformazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane disponibili, tenendo conto delle esigenze risultanti dal quadro conoscitivo del piano strutturale e prevedendo per tali aree destinazioni compatibili o strategiche per la qualificazione del tessuto insediativo.</p>	☺	L'intervento è localizzato in area già servita da trasporto pubblico e con viabilità accessibile. La trasformazione dell'area urbana disponibile è strategica ai fini della destinazione d'uso compatibile con l'esistente.
art. 9	<i>Componenti essenziali della qualità degli insediamenti</i>	<p>1. Sono componenti essenziali della qualità degli insediamenti:</p> <p>a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 37, comma 5 della l.r.1/2005;</p> <p>b) le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;</p> <p>c) gli impianti di smaltimento delle acque reflue;</p> <p>d) le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità esistente ivi compresi gli impianti in sede stabile per il monitoraggio del traffico e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico;</p> <p>e) le scale mobili, gli ascensori, le altre opere o infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità territoriale o urbana e per l'interscambio con la rete del trasporto pubblico locale di cui all'art. 10, c.4, lettera d);</p> <p>f) i sistemi di trasporto in sede propria ed il complesso delle infrastrutture e dei sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);</p> <p>g) i sistemi di informazione per migliorare l'accessibilità ai servizi, quali punti di informazione per il pubblico, installazioni urbane con pianta della città, stradale con la localizzazione dei principali servizi.</p>	☺	L'intervento previsto in ambito urbano è già dotato delle opere di urbanizzazione primaria, che comunque saranno integrate e meglio organizzate (verde e parcheggi). Nelle norme delle nuove zone B5 e B5* dovranno essere inserite prescrizioni e limitazioni per rispettare la normativa sulla permeabilità dei suoli. Il convogliamento delle acque piovane e dello smaltimento delle acque reflue per gli edifici esistenti risulta già canalizzato in pubblica fognatura basterà prevederlo anche per le nuove previsioni. Per quanto riguarda la viabilità essa sarà implementata in maniera adeguata per i nuovi interventi. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico potrà essere ridotto il fenomeno mediante la sistemazione e

				manutenzione delle pavimentazioni riducendo le asperità, mediante il fonoisolamento degli infissi e insonorizzazione degli ambienti con ottimale organizzazione dei vani interni.
art. 16	<i>Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici</i>	<p>1. Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da costruzioni fuori terra o interrata che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche.</p> <p>2. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria.</p>	☺	Gli interventi edificatori dovranno prevedere il mantenimento di almeno il 40% delle aree pertinenziali completamente permeabili in modo profondo
art. 18	<i>Risparmio idrico</i>	1. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile, quali sistemi di riduzione e regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di acqua a tutti gli utenti della rete acquedottistica e la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare.	☺	Per i nuovi interventi potranno essere previsti oltre al contatore generale, per ogni unità immobiliare, un contatore per il risparmio dell'acqua idrica. L'intervento sarà inoltre teso all'installazione di sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate al rubinetto, all'installazione di sistemi per la riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulici per il risciacquo degli apparecchi igienico sanitari, all'installazione di pannelli solari, anche integrati, per la produzione di acqua calda termo-sanitaria.
art. 20	<i>Reti differenziate per lo smaltimento delle acque reflue</i>	<p>1. Con riferimento a nuove previsioni insediative o a previsioni di incremento degli insediamenti esistenti, gli atti di governo del territorio dei comuni prevedono la preliminare o contestuale realizzazione di impianti di fognatura e depurazione separati per le acque piovane e per le acque reflue.</p> <p>2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunale verificano la coerenza con i piani e programmi di gestione del servizio idrico integrato dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) competente ai sensi della L.R. 21 luglio 1995, 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36).</p>	☺	Gli impianti di smaltimento delle acque saranno separati per le acque meteoriche e per le acque reflue in coerenza con quanto indicato dal servizio idrico dell'ATO
art. 21	<i>Reti differenziate per la distribuzione e la disponibilità della risorsa idrica</i>	1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni verificano, sulla base degli elementi conoscitivi reperibili, la disponibilità della risorsa idrica per le nuove previsioni insediative e di incremento degli insediamenti esistenti, tenendo conto: a) delle esigenze della popolazione presente e prevista come insediabile; b) degli incrementi d'uso connessi ai cicli stagionali ed ai flussi turistici; c) delle previsioni produttive.	☺	Sarà richiesta la disponibilità della risorsa idrica per la previsione di capacità insediativa equivalente pari a 97 abitanti.
art. 23	<i>Contenimento energetico degli edifici</i>	1. Per le nuove previsioni insediative o le trasformazioni del tessuto edilizio esistente gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono: a) la corretta modalità di uso del suolo, anche con riferimento alle alterazioni morfologiche e agli assetti vegetazionali; b) il corretto deflusso delle acque meteoriche; c) il risparmio energetico sia per la realizzazione degli edifici che per la loro manutenzione.	☺	Sarà prescritto per ciascuna unità immobiliare la predisposizione, per una successiva installazione, di pannelli fotovoltaici e/o solari.

		2. Gli strumenti della pianificazione territoriale delle province e dei comuni, nonché gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente.		
--	--	--	--	--

5.4- IL PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO

Il Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di Bacino dell'Arno, e approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, ha prodotto per tutto il territorio comunale una nuova classificazione della pericolosità idraulica e da fenomeni geomorfologici di versante, con una perimetrazione più dettagliata delle aree con pericolosità da frana.

art. 8	<i>Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno</i>	Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio. ...omissis..	☺	La variante è interessata solo marginalmente dalla zona a pericolosità moderata P.I.1 nella parte di revisione degli standard (verde e parcheggi). Trattandosi di aree a pericolosità moderata non vi sono prescrizioni
art. 12	Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di versante e da frana.	Nelle aree P.F. 2 è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze. ...omissis...	☺	La variante è interessata in parte dalla P.F.1 e in parte dalla P.F.2. Per l'intervento diretto devono essere prescritte le indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo.

6. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEFINITI A LIVELLO COMUNITARIO, NAZIONALE, REGIONALE

Nella seguente tabella sono stati comparati i contenuti strategici del VI Programma di Azione Ambientale 2002-2012 dell'Unione Europea istituito con Decisione n° 1600/2002 del parlamento Europeo del 22 luglio 2002 con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo **Sviluppo Sostenibile** (approvata con delibera CIPE del 2 agosto 2002) e infine con gli obiettivi del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 della Regione Toscana (approvato con Del C.R. n° 32 del 14 Marzo 2007).

VI programma di Azione Ambientale 2002-2012 dell'Unione Europea		Strategia di Azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia		Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010	
Aree di azione/ Obiettivi strategici	Strategie tematiche /obiettivi specifici	Aree di azione/ Obiettivi strategici	Strategie tematiche /obiettivi specifici	Aree di azione/ Obiettivi strategici	Strategie tematiche /obiettivi specifici
CAMBIAMENTO CLIMATICO Stabilizzare le concentrazioni atmosferiche di gas serra a un livello che non generi variazioni innaturali	INQUINAMENTO ATMOSFERICO: raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi	CAMBIAMENTI CLIMATICI E PROTEZIONE DELLA FASCIA DELL'OZONO	I cambiamenti climatici e l'effetto serra L'ozono troposferico	CAMBIAMENTI CLIMATICI	Ridurre le emissioni di gas serra in accordo con il Protocollo di Kyoto Razionalizzazione e ridurre i consumi energetici

del clima terrestre	per la salute umana e l'ambiente				Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili
NATURA E BIODIVERSITA' "proteggere una risorsa unica" Proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali e arrestare la perdita di biodiversità della UE e nel mondo; proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento	PROTEZIONE DEL SUOLO: manca un obiettivo specifico ma si sottolinea che "la protezione del suolo richiede un approccio integrato" poiché "è più il risultato della sua natura trasversale che non l'intenzione esplicita di affrontare i problemi"	PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DELLA NATURA E DELLA BIODIVERSITA'	Le risorse viventi Le biotecnologie Suolo, sottosuolo e desertificazione	NATURA , BIODIVERSITA' E DIFESA DEL SUOLO	Mantenimento e recupero dell'equilibrio idrogeologico
AMBIENTE E SALUTE: ottenere una qualità dell'ambiente in virtù della quale il livello dei contaminanti di origine antropica, compresi i diverso tipi di radiazioni, non dia adito a impatti o a rischi significativi per la salute umana	INQUINAMENTO ATMOSFERICO: raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e l'ambiente AMBIENTE URBANO: contribuire a una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato e attraverso un livello dell'inquinamento che non provochi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente	QUALITA' DELL'AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA NEGLI AMBIENTI URBANI	La qualità dell'aria Il rumore L'inquinamento elettromagnetico	AMBIENTE E SALUTE	Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento atmosferico Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, all'inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti
USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE DEI RIFIUTI Garantire che il consumo delle risorse rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente; ottenere lo sganciamento dell'uso delle risorse dalla crescita economica mediante un significativo miglioramento dell'efficienza delle risorse, la dematerializzazione dell'economia e la prevenzione dei rifiuti	USO SOSTENIBILE RISORSE NATURALI: ridurre gli impatti ambientali negativi prodotti dall'uso delle risorse naturali in un'economia in espansione (disaccoppiamento) PREVENZIONE E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI: prevenzione dei rifiuti e incentivo al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero. Lungo periodo: società basata sul riciclaggio che usa i rifiuti come risorsa	PRELIEVO DI RISORSE E PRODUZIONE DI RIFIUTI	Le risorse idriche. I cicli di produzione Consumo I rifiuti	USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE DEI RIFIUTI	Ridurre la produzione totale dei rifiuti, migliorare il sistema di raccolta e diminuire la percentuale conferita in discarica. Tutelare la qualità delle acque interne e promuovere un uso sostenibile della risorsa

7. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Le schede seguenti riuniscono, per le matrici ambientali interessate, i principali elementi di verifica degli effetti dell'intervento:

Nella valutazione si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

- stato della risorsa ex ante;
- tipologia di interventi che possono incidere sulla risorsa;
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio (area geografica e popolazione potenzialmente interessata);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

7.1 RISORSA ACQUA

Principali normative di riferimento

Livello	Atto	Titolo
Comunitario	Dir 00/60/CEE	Che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
	Dir 2006/118/CE	del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
	Dir 98/83/CE	Concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
	Dir 92/271/CEE	Concernente il trattamento delle acque reflue urbane
Nazionale	Dir 76/464/CEE	inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico
	D.lgs 152/06 e s.mi.	Norme in materia ambientale
Regionale	D.Lgs 195/2005	Attuazione della Dir 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
	DPGR n° 46/R del 08/09/2008	Regolamento di attuazione della L.R. n° 20 del 31/05/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"
	DPGR n° 29/R del 26/05/2008	Regolamento di attuazione dell'art. 8 bis della L.R. 81/95 "Norme di attuazione della L. 36/94". Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato
	DPGR 17/R del 21/04/2008	Modifiche al Regolamento emanato con DPGR 13/07/2006 n° 32/R (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di all'art. 92, c.6 del D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/976/CEE el12712/1991)
	Del C.R. n° 6 /2005	Piano di Tutela delle Acque della Toscana
	L.R. n° 20/2006	Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
	L.R. 81/1995	Norme di attuazione della L. 5/01/1994 n° 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"
	L. R. 19/03/ 2007, n. 14	PRAA 2007-2010 Piano Regionale di Azione Ambientale
Del C.R. 122/2004	Comprensorio di Bonifica 3 "Massa e Carrara": attribuzione delle funzioni consortili alla Comunità Montana della Lunigiana"	

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 29/R del 26/05/2008, sono state definite norme generali finalizzate a promuovere comportamenti tendenti al risparmio e sono stati precisati obblighi e divieti atti a limitare usi impropri della risorsa destinata al consumo

umano. Specifiche disposizioni sono anche nella LRT 01/05 e nei regolamenti attuativi (DPGR 2/R del 2007).

Competenze amministrative

Il Comune di Pescia (e quindi l'area di intervento) rientra:

- nel Bacino del Fiume Arno. A seguito della Dir 2000/60/CE e del D-Lgs 152/06 e s.m.i., il bacino idrografico del Fiume Arno è compreso nel Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale.
- nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 2 "Basso Valdarno" gestito dalla Soc. Acque S.p.A. (art. 11 L.36/94).
- nel Comprensorio di Bonifica "Padule di Fucecchio" gestito dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio"

Stato attuale della risorsa

Acque superficiali

L'area interessata dall'intervento è situata in prossimità del Rio Dilezza che, scorrendo in senso nord-sud, confluisce nel T. Pescia nella zona di Alberghi. Il Rio per il tratto marginale interessato dall'intervento risulta bene mantenuto.

Acque sotterranee

Dal Piano di tutela delle acque (approvato con Del C.R. n° 6 del 25/01/2005) si ricava che nella Piana della Nievole e delle Pescie si ha la presenza di falde un tempo con buone caratteristiche, oggi sempre più difficilmente utilizzabili a fini potabili per inquinamento specialmente da concimi e pesticidi, dovuti all'attività florovivaistica intensiva della zona. Il sottosuolo della pianura che comprende Montecatini e Pescia è costituito nella zona nord-occidentale da un orizzonte di ghiaie molto permeabili. La superficie freatica si trova in genere a pochi metri di profondità e affiora in corrispondenza del Padule di Fucecchio; questo specchio d'acqua si allarga e si restringe proprio come conseguenza delle variazioni di livello della falda. E' da notare tuttavia che, in corrispondenza di Montecatini Terme e Monsummano, si hanno apporti di acque termali, di risalita profonda e provenienti da sistemi ideologici contigui che vanno a incrementare la portata delle acque sotterranee.

L'acquifero del Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana- Zona Valdinievole, Fucecchio, fa parte dei corpi idrici significativi sotterranei individuati con Del G.R. n° 225/2003.

Codice	Denominazione	Rete di monitoraggio					
		1		2		3	
		N° pozzi QL	N° pozzi QTC	N° sorgenti QL	N° sorgenti QTC	TOT QL	TOT QTC
11AR026	Acquifero del Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana- Zona Valdinievole, Fucecchio	12	2	0	0	12	2

Legenda:

- 1- Numero dei punti di monitoraggio costituiti da pozzi per ogni corpo idrico significativo identificato suddiviso per punti di monitoraggio qualità (QL) e punti di monitoraggio quantità (QTC)
- 2- Numero dei punti di monitoraggio costituiti da sorgenti per ogni corpo idrico significativo identificato suddiviso per punti di monitoraggio qualità (QL) e punti di monitoraggio quantità (QTC)
- 3- Numero totale dei punti di monitoraggio per ogni corpo idrico significativo identificato

Sul territorio di Pescia sono identificati i seguenti punti di monitoraggio:

Codice	Denominazione	Località	Monitoraggio
P271	Pozzo Arrigoni	Macchie di S. Piero	QL
P273	Pozzo Ponte del Marchi	Capoluogo	QL
P272	Pozzo Campolasso Nord	Campolasso	QL

Stato di qualità ambientale per acquiferi identificati come significativi

Denominazione	SquAS	SCAS	Num. Punti QL	SAAS	Note
Acquifero del Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana- Zona Valdinievole, Fucecchio	B (rif RSA 1997)	0	8	PARTICOLARE	SquAS stimato in base a quanto riportato nella Relazione sullo Stato dell'Ambiente- Regione Toscana 1997. P268; P271; P274 presentano SCAS=0 per ferro e manganese P282 presenta SCAS =0 per manganese

Legenda

SquAS: Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee

SCAS: Stato Chimico delle Acque Sotterranee (dati 2002)

SAAS: Stato ambientale delle Acque Sotterranee: il giudizio si ottiene incrociando i dati relativi agli indici SquAS e SCAS

RSA. Relazione Stato Ambiente della Regione Toscana

Obiettivi di qualità ambientale

Stato di qualità rilevato (2003)	Stato di qualità ambientale- obiettivi di legge	Stato di qualità- specifici obiettivi di qualità ambientale (artt 4-5-DLgs 152/99)				
		Autorità di bacino	Piano di tutela			
Classe (indicatore SAAS)	Termini temporali	Termini temporali	Termini temporali			
	2016	indicazioni	2005	2008	2009-2015	2016
PARTICOLARE 0	Buono 2		Particolare 0	Particolare 0		Particolare 0

Legenda:

SCAS= Stato chimico Acque sotterranee

SQUAS= Stato Quantitativo Acque Sotterranee. Viene definito dal S.Lgs 152/99 sulla base delle alterazioni delle condizioni di equilibrio connesse con la velocità naturale di ravvenamento dell'acquifero.

SAAS= Stato di Qualità Ambientale Acque Sotterranee. E' determinato dagli stati quantitativo e chimico

Una classe 2 di SCAS indica un impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche (i dati sono relativi all'anno 2002). Sul sito SIRA ARPAT (<http://sira.arp.at.toscana.it/sira/bandat.html>) sono riportati i parametri relativi allo stato chimico delle acque sotterranee fino all'anno 2008.

I prelievi acquedottistici

L'approvvigionamento idrico del Comune di Pescia si basa principalmente (75%) su acque captate da pozzi e per il restante 25% su acque captate da sorgenti (dati 2002). Il Comune di Pescia ha necessità di acquistare soltanto l'1% del totale dell'acqua utilizzata annualmente dall'Acquedotto del Pollino situato nel Comune di Porcari.

Nell'analisi dell'evoluzione del volume erogato acquedottistico nel periodo 2002-2020 (espresso in mc) per il Comune elaborata nel Piano d'Ambito dell'ATO 2 si prevede:

Denominazione		2005	2010	2015	2020
Comune di Pescia	2.262.491	2.268.097	2.272.702	2.267.696	2.262.691

* dati tratti dalla tabella 3.3 del Piano d'Ambito

L'area è servita dalle reti pubbliche di acquedotto e di fognatura.

La zona è servita dalle acque dell'acquedotto cittadino (rete di Pescia- Alberghi – cod opera DI00197) derivanti dai campi pozzi del Comune (dati 2002) che afferiscono al deposito del Torrione. I dati seguenti sono aggiornati al 24-05-2006.

Parametri tecnici delle rete di Pescia- Alberghi

Utenze domestiche (n°)	3612
Ute. Domestiche Diam. Min. (n°)	3250
Utenze Produttive (n°)	704
Ute. Agricole e Zootecniche (n°)	0
Utenze Pubbliche (n°)	0
Pressione di Esercizio Massima (M.C.A.)	0
Pressione di Esercizio Minima (M.C.A.)	30
Volume immesso in Rete (mc/Anno)	1009189,63683
Volume Immesso in Rete e ceduto a Terzi (mc/Anno)	
Volume fatturato (mc/Anno)	579387,91758
Volume erogato (mc/Anno)	623019,647426
Totale Lunghezza Rete (km)	76,2207

Questi i prelievi dai campi pozzi

Comune	Cod	Georif	Nome	Vol medio Prelevato (mc/a)	Prof (m)	Anno Perf.	Rete
Pescia	PO00125	G16P2	S. Lorenzo	73,000	12	1975	Pescia e Alberghi
	PO00126	G16P3	Prato	36,500	16	1975	
	PO00127	G16P4	Stiavelli Nord	54,750	25	1976	
	PO00128	G16P4	Stiavelli Sud	54,750	27		
	PO00130	G16P6	Ponte del Marchi	73,000	5	1900	
	PO00131	G16P7	Zona Campolasso n° 3	730,00	7.5	1950	
	PO00132	G16P8	Equi	73,000	17	1975	
	PO00134	G16P10	Arrigoni	182,50	12	1940	
	PO00135	G16P11	Galleria emungente	73,000		1920	

A oggi non sono presenti cisterne di raccolta delle acque meteoriche.

Le reti fognarie e la depurazione

L'area rientra nell'ambito della Rete Capoluogo (Codice opera FG00199) di cui si riportano i parametri tecnici

N° Autorizz. Scarico UtENZE Prod.	0
Vol. Scaricato da UtENZE Prod. (mc/Anno)	0
Totale lunghezza Rete (km)	32279,6255
Funzionamento a gravità (%)	97
N° scaricatori Piena	0
Anno messa in opera	1960
Tipologia	NERA
Collettori fognari di recapito	CL- COLLETTORE FONDOVALLE
Opere depurazione finale	DE- DEPURATORE CAPOLUOGO (Macchie di S. Piero)

Le acque reflue finiscono in pubblica fognatura e vengono convogliate al depuratore "Capoluogo o Caravaggio", (Cod Soc. Acque G16DEP5) localizzato alle Macchie di S. Piero che presenta le seguenti caratteristiche

Denominazione	Dep. Capoluogo	IDGeoRIF	G16DEP5
Corpo idrico ricettore	Fosso di Montecarlo		
Potenzialità di progetto (AE)	14000	Anno costruz	1970
Carico attuale tot (AE)	16100	Carico Civile Attuale (AE)	16100
Vol tot trattato (mc/anno)	1554900	Vol Civ trattato (mc/anno)	1554900
Carico inquinante rimosso (kg/COD gg)	3068	Carico Civile inquinante rimosso (kg/COD gg)	3068
Stato cons opere civili	Buono	Stato cons opere elettromeccaniche	Buono
LINEA ACQUA			
Tip. Trattam. acqua	2	Secondario massa sospesa	N° di linee
Tip. impianto		IMHOFF	2
		Letti percolatori	
		Dissabbiatura	
		Disoleatura	
		Ossidazione con nitrificazione	
		Sedimentazione II	
		Disinfezione	
LINEA FANGHI			
Tip trattam fanghi			N° di linee
Tip impianto		Ispessimento	2
		Digestione anaerobica	
		Essiccazione il letto	
		Disidratazione (nastro pressa)	
Destinazione fanghi		Altro	
Opera recapitante		Rete Capoluogo Pescia	

Previsioni di progetto ed effetti ambientali sulla risorsa acqua

Sulle acque superficiali

Non si prevedono interferenze dirette o indirette sulle acque superficiali. Le acque dilavanti dalle coperture saranno convogliate in pubblica fognatura. Non ci sono elementi di collegamento con il vicino Rio Dilezza.

Sulle acque sotterranee

Saranno previste idonee pavimentazioni esterne e dei parcheggi per evitare dispersioni nel suolo e nel sottosuolo e quindi interferenze con le acque sotterranee. Sistemi di raccolta delle acque e invio in fognatura.

Sul fabbisogno idrico

Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 04/03/1996 la dotazione idrica per usi civili domestici deve essere pari ad almeno 150 l/ab/gg, mentre per le utenze civili totali (usi civili domestici e usi civili non domestici) esiste un valore medio riconosciuto a livello nazionale di 250 l/ab/gg. Un incremento previsto di circa 97 abitanti equivalenti, comporta un aumento del fabbisogno idrico per uso civile pari a $250\text{l/ab/gg} \times 97\text{ab} = 8.851,25\text{ mc/anno}$.

Per quanto concerne i consumi acquedottistici e il risparmio idrico il progetto dovrà prevedere:

- installazione di sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate al rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori;
- installazione di sistemi per la riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulico per il risciacquo degli apparecchi igienico-sanitari quali ad esempio limitatori di scarico, pulsanti per l'interruzione dello scarico, doppia pulsantiera per la cassetta di scarico;
- installazione e manutenzione in buona efficienza elettrodomestici e macchinari a elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici ed energetici;
- utilizzo delle acque piovane accumulate in apposite cisterne o il riuso di acque meno pregiate per il lavaggio dei piazzali e per scopi non potabili;

Sarebbe pertanto auspicabile, ove possibile, la differenziazione delle reti di distribuzione delle acque all'interno degli edifici utilizzando le acque meteoriche e grigie per usi non potabili (uso irriguo domestico, scarico WC, antincendio, altri usi) e riservando quelle acquedottistiche per usi esclusivamente potabili e di igiene personale. Le acque piovane provenienti dalle coperture, in taluni casi, potrebbero essere quindi conservate all'interno di particolari strutture e riutilizzate con una rete indipendente da quella potabile. Le suddette disposizioni derivano dalla normativa vigente e dalle prescrizioni del P.T.C.P.

7.2 RISORSA ARIA

Principali normative di riferimento

Livello	Atto	Titolo
Comunitario	Direttiva 2008/50/CE	relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
	Direttiva 2005/78/CE	Provvedimenti contro l'emissione di inquinanti gassosi e del particolato emessi dai motori dei veicoli.
	Direttiva 2005/55/CE	Provvedimenti contro l'emissione di inquinanti gassosi e del particolato emessi dai motori dei veicoli.
	Dec. 2001/744/CE	Modifiche alla dir1999/30/CE sui valori limite di qualità dell'aria ambiente
Nazionale	D.lgs 152/06 e s.m.l.	Norme in materia ambientale. Parte V- Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
	Del. n.14/2009 del MATT	Disposizioni di attuazione nazionale della Decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 inerenti il monitoraggio delle emissioni di CO2 per il periodo 2008-2012.
	D.M. n. 60/2002	Limiti per emissioni di SO2, NO2, CO, PM10
	D.Lgs 59/ 2005	Attuazione integrale della Dir. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
	L. 58/05	Conversione in legge del D.Lgs. n. 16 del 21/2/2005
	D.Lgs 59/05	Attuazione integrale della Dir. 96/61/CE relativa alla riduzione e prevenzione integrata dell'inquinamento
	D.Lgs. 183/04	Attuazione della Direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria
	D.Lgs. 171/	04 Limitazioni nazionali di emissioni di alcuni inquinanti atmosferici
	DM 60/02	Recepimento della Direttiva 199/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio
	D.Lgs. 351/99	Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
Regionale	DGRT 21/2008	Determinazione della struttura regionale di rilevamento per il PM2,5
	Del. C.R.T. n° 44/2008	Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008-2010
	Del C.R. 32/2007	PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) 2007-2010
	DGRT 27/2006	Determinazione della struttura regionale di rilevamento per l'ozono ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 183/2004
	DGRT 377/2006	Determinazione della struttura regionale di rilevamento per il PM10 ai sensi del DM 60/2002
	L.R. n 33/1994	Norme per la qualità dell'aria
	L.R. 63 1998	Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 5/5/1994 n. 33
	D.G.R. n. 381/1999 .	Approvazione del Piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria
	D.G.R. n. 1325/2003	Preso d'atto della valutazione della qualità dell'aria e dell' ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale
	D.G.R. n. 377/2006	Determinazione della struttura regionale di rilevamento per il PM10 ai sensi del DM 60/02
D.G.R. 1327/ 2002	Incarico della R.T. all'Arpat per la costituzione del Centro Regionale di riferimento per il controllo dati sulla qualità dell'aria	

Con Del. C.R.T. n° 44 del 25/06/2008, la Regione Toscana ha approvato il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008-2010 che attua la direttiva 96/62/CE che chiede il controllo delle sorgenti di emissione e in attuazione del D.Lgs 351/99 che attribuisce alle Regioni il compito di valutare la qualità dell'aria e di individuare le zone di risanamento, dove si superano i valori limite e le zone di mantenimento, dove sono rispettate. Inoltre risponde alle priorità dettate dal Programma Regionale di Sviluppo (PSR) per quanto concerne la sostenibilità, l'eco-efficienza, il rispetto del protocollo di Kyoto e dai macrobiettivi del Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) connessi all'inquinamento atmosferico e alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti (macroobiettivo C1 "Ridurre la percentuale di popolazione esposta a inquinamento atmosferico").

Il PRMM 2008-2010 classifica il territorio regionale in base alla zonizzazione. Rispetto alla precedente classificazione (D.G.R. 1406/2001), in cui venivano individuate una lista di zone identificate con i confini amministrativi comunali, la nuova classificazione della D.G.R. 1325/03 individua cinque zone; Pescia rientra nella zona di mantenimento A-B (comprendente 255 comuni per tutte le sostanze inquinanti, comprendente la maggior parte del territorio regionale, che dovrà essere oggetto di un piano di mantenimento regionale).

In Provincia di Pistoia il territorio del Comune di Montecatini Terme è classificato come zona di risanamento comunale per il PM10 (sia per la fase 1 che per la fase 2 del DM 60/02) e per l'ozono. I Comuni di Pistoia e Montale sono invece ricompresi nella zona di risanamento dell'area metropolitana di Firenze–Prato–Pistoia e del Comprensorio Empolese sempre per il PM10 (fase 1 e fase 2) e per l'ozono.

Per affrontare le varie problematiche ambientali, tra cui quella dell'inquinamento atmosferico, il PRAA mantiene le Zone di criticità ambientale previste dal precedente Piano, intese come ambiti territoriali nei quali sono presenti uno o più fattori di pressione ambientale che determinano impatti sull'ecosistema particolarmente significativi, e che richiedono interventi integrati per la risoluzione degli stessi. Per tutte le zone, il PRAA prevede l'aggiornamento del quadro conoscitivo delle criticità in occasione dell'aggiornamento del Piano stesso.

Stato attuale

Il Comune di Pescia rientra in area di mantenimento A B.

Le fonti d'emissioni d'inquinanti atmosferici sono classificabili in puntiformi (es. da emissioni civili dovute alla combustione, da processi produttivi industriali) o diffuse (da sorgenti di emissione civili da combustione) e lineari (viabilità).

In genere la determinazione quantitativa delle emissioni inquinanti in atmosfera comporta una prima analisi delle singole tipologie di emissioni sul territorio e poi l'acquisizione di dati relativi alle stesse attività fonte di inquinamento.

Si ipotizza che l'apporto all'inquinamento atmosferico nella zona sia dovuto essenzialmente al traffico veicolare, alle emissioni dagli impianti di riscaldamento, delle civili abitazioni presenti nell'area.

Si tenga conto che la vallata del Pescia si caratterizza per una buona ventosità che comporta modelli di diffusione degli inquinanti atmosferici a lungo raggio.

Dall'Appendice 1 dello Studio della Regione Toscana "Qualità dell'aria Ambiente nel periodo 2000-2002 e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 6,7,8,9 del

Decreto Legislativo 351/99” (DG Politiche Territoriali e Ambientali, 2004) in cui è riportata la classificazione del territorio regionale ai fini della protezione della salute umana si ricava la seguente tabella in cui sono riportati alcuni dati riguardanti il comune di Pescia nel periodo 2000-2002:

SO2	NO2	PM10 Fase 1	PM10 Fase 2	CO	C6H6	O3
A	A	B	B	A	A	NC

La principale sorgente di PM 10 (polveri con diametro inferiore a 10 µm) è rappresentata dal traffico veicolare.

I dati sulla qualità dell’aria sono disponibili sul Bollettino quotidiano di ARPAT ma localmente non sono disponibili centraline (sono presenti a Pistoia, Montecatini e a Montale) e nemmeno dati meteo per valutare la diffusività di eventuali inquinanti provenienti dalle zone limitrofe.

Previsioni di progetto ed effetti ambientali sulla risorsa aria

Rispetto allo stato attuale di non utilizzo è ovvio prevedere un aumento del traffico legato alla presenza dei nuovi residenti ma non è quantificabile un eventuale significativo aumento di inquinanti prodotti dai gas di scarico.

Per quanto riguarda i parcheggi non si prevedono situazioni di rischio per quanto concerne eventuali emissioni inquinanti (anche per effetto cumulativo).

7.3 RISORSA SUOLO

Principali normative di riferimento

Livello	Atto	Titolo
Comunitario	COM/2002/0179 16-04-2002	Verso una strategia tematica per la protezione del suolo
	Direttiva 96/61/CE	Relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
Nazionale	L. 13 del 27/02/2009	di conversione del Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 206, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente".
	D.Lgs. 152/ 2006	Norme in materia ambientale
	D.Lgs. 59/2005	Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
	D.M. 23-2-2004	Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo.
	DM 4-2-1999	Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del D.Lgs. n. 180, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1998, n. 267
	DM 14-2-1997	Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico
	L. 183/1989	Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
Regionale	DPCM 230 del 03/10/2005	Approvazione Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I)
	L.R. 27/2005	Modifica alla legge regionale 11/12/1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

Stato attuale

Si riporta la classificazione in base al Piano Regolatore vigente, al Piano Strutturale approvato, al PAI dell'Autorità di Bacino dell'Arno, del PTC di Pistoia e delle disposizioni normative della L.R. 01/05 e del regolamento attuativo DPGR 26/R del 2007:

PRG (1995)			
Classe di pericolosità geomorfologia	media	3	
Classe di pericolosità idraulica	irrilevante	1	
Classe di pericolosità	media	3	

PAI (Autorità di Bacino Arno) La normativa è entrata in vigore con il DPCM 06/05/2005 "Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico" GU n° 230 del 03/10/2005)		
Classe di pericolosità geomorfologia	Area a pericolosità moderata e in piccola parte media	P.F.1 – P.F.2
Classe di pericolosità idraulica	Assente e in piccola parte area a pericolosità moderata	P.I.1

PTC Provincia di Pistoia		
Classe di vulnerabilità idrogeologica (Carta della fragilità degli acquiferi)	Basso e molto basso	

Piano Strutturale (DCC 4/2012)			
Classe di pericolosità geomorfologia	In parte bassa e in parte media	G.1	aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciture non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.
		G.2a	aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente) aree con elementi geomorfologici, litologici giaciture dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto
Classe di pericolosità idraulica	bassa	I.1	Aree non interessate da allagamenti per eventi con tr = 500 anni
Classe di sismica	Bassa e in piccola parte elevata	S.1	Area caratterizzate dalla presenza di formazioni litoidi e aree dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalle sollecitazioni sismiche
		S.3	Zone di bordo valle e/o aree di raccordo con il versante

Previsioni di progetto ed effetti ambientali sulla risorsa suolo

L'intervento interessa una zona in parte già ampiamente urbanizzata per la quale non si riscontrano particolari aggravii dai futuri interventi che, comunque, saranno possibili solo previa indagini geologiche puntuali. L'area presenta superfici a verde che saranno recuperate migliorandone così la stabilità. Non sono comunque presenti inquinanti che possano arrecare impatti sulle risorse ambientali e sulla salute umana.

In sede di definizione della variante saranno predisposte le verifiche geologiche e idrauliche previste dal Regolamento di attuazione della LRT 1/2005.

7.4 IL PAESAGGIO E I BENI ARCHITETTONICI

Le prime leggi in materia di tutela paesistica vengono emanate nei primi anni del '900, ma il primo intervento sistematico del legislatore si ha solo nel 1939 con la Legge n. 1497 del 1939. Il concetto di paesaggio trova poi spazio e tutela specifica nella Costituzione della Repubblica, all'art. 9, che recita "la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Un importante momento di sintesi è rappresentato dal D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, Testo Unico, che raccoglie e coordina gran parte della normativa del settore. I firmatari della Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, nota anche come Convenzione di Firenze (Firenze, 20/10/2000) hanno deciso di adottare politiche e misure in grado di favorire la qualità di tutti i paesaggi, anche quelli del quotidiano e quelli degradati, coinvolgendo le popolazioni interessate nei rilevanti processi decisionali e dando una svolta

Nell'approccio pubblico in materia di paesaggio, è stata sottoscritta dal Governo italiano con la Legge n. 14 del 09/01/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio(...)". Attualmente la tutela del paesaggio è normata dall'art. 135 e dall'art. 143 del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio " emanato come D.Lgs 22/01/2004, n. 42 modificato e integrato con i D.Lgs. 156 e 157 del 24 marzo 2006 e con i D.Lgs 62 e 63 del 26 marzo 2008 .

Nella Regione Toscana il paesaggio trova ampia attenzione sia negli strumenti di pianificazione regionale, in particolare nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT, approvato il 24/07/2007 con Del G.R. n° 72), sia nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), sia nei Piani Strutturali a livello comunale (PS). Il PIT come modificato e integrato con Del CR n ° 32 del 16/06/2009 (Implementazione del Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico) assume la funzione di piano paesaggistico perché adempie i dettami del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (articolo 143) e all' articolo 33 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Il PIT individua 38 specifiche realtà territoriali connotate da elementi e profili paesaggistici tali per cui ciascuna di esse deve essere considerata un insieme determinato, unitario e irripetibile. Il territorio comunale di Pescia rientra nell'ambito di paesaggio n° 15 "Valdinievole".

Stato attuale

Come evidenziato dalle tavole di QP del Piano Strutturale (disponibili sul sito web del Comune di Pescia) una parte dell'area è ricompresa nella cartografia del P.I.T. come "immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, del codice dei beni culturali e del paesaggio" ex legge 1497/39 (codice soprintendenza 63, codice vincolo 83-1960b, identificativo univoco vincolo 9047289, "zona collinare sita nel territorio di Pescia". Risulta vincolata una fascia di circa 90 metri che dalla via Lucchese corre lungo la via che porta a Monte a Pescia.

Per la disciplina del P.S. l'area si trova in zona classificata al comma 1) dell'art. 38 Aree di Conservazione e Valorizzazione delle NTA del PS e quindi soggetta a Nulla Osta da parte della Commissione per il Paesaggio (c. 7 art. 65 NTA del PS).

Gli edifici esistenti nell'area non sono classificati come di impianto storico e di interesse architettonico.

Previsioni di progetto ed effetti ambientali sulla risorsa paesaggio e beni architettonici

Le trasformazioni non potranno alterare in modo sostanziale i caratteri paesaggistici complessivi delle preesistenze, gli interventi dovranno essere volti al mantenimento dei convisivi principali. Per questo motivo gli interventi previsti hanno un'altezza molto inferiore agli edifici esistenti.

7.5 SISTEMA RIFIUTI

Principali normative di riferimento

Livello	Atto	Titolo
Comunitario	Dir 2008/98/CE	Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (testo rilevante ai fini SEE)
	Direttiva 2006/12/CE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
	Direttiva 2004/35/CE	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale
Nazionale	D.lgs 152/06 e s.m.i.	Norme in materia ambientale- Parte IV "Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"
	DM 248 del 29/07/2004	Rifiuti contenenti amianto
Regionale	L.R. 25/1998	"Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"
	L.R. 01/05	Norme per il governo del territorio
	L.R. 61 del 22/11/2007	Modifiche alla L.R. 25 del 18/05/1998 e norme per la gestione integrata dei rifiuti
	L.R.16/2006	Modifiche alla L.R.31/94 (Norme in materia di bonifica) e alla L.R. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
		PRS 2006-2010- Piano Regionale di Sviluppo
	L.R. 14/2007	PRAA 2007-2010 Piano Regionale di Azione Ambientale
	L.R. n° 30 del 10/12/2006	Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati

La gerarchia di azioni sancita dalla direttiva comunitaria nel novembre 2006 e recepita a livello nazionale e regionale, prevede di favorire in ordine di priorità le seguenti azioni:

- la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
- il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, ponendo la raccolta differenziata alla base della possibilità di recupero di materia dai rifiuti;
- L'uso dei rifiuti come fonte di energia;
- Infine, relegato all'ultimo posto della gerarchia di azioni, si trova il conferimento in discarica.

Il Piano Regionale di Sviluppo 2006-2010 prevede il conseguimento dei seguenti risultati:

- riduzione del 15% dei rifiuti urbani rispetto ai dati del 2004;
- raggiungimento del 55% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- riduzione progressiva del conferimento dei rifiuti in discarica sino al 20% di quelli prodotti;
- raggiungimento di almeno il 30% del fabbisogno di acquisti di manufatti e beni in materiale;
- riciclato da parte delle P.A.

Il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 nell'ambito del macroobiettivo D1- "Ridurre la produzione totale dei rifiuti e la percentuale conferita in discarica e migliorare il sistema di raccolta aumentando il recupero e il riciclo", pone i seguenti obiettivi specifici, prevedendo specifiche misure di sostegno a favore di:

- 1) interventi di prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti;
- 2) Implementazione della raccolta differenziata, il recupero e il riciclo. Incentivazione del riutilizzo di materiale recuperabile;
- 3) Sviluppo del sistema impiantistico;
- 4) Risorse finanziarie disponibili PRAA 2007-2010.

Stato attuale

Il Comune di Pescia, insieme ai comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca e San Marcello, costituiscono un subsistema (Sub Ambito Provinciale della Montagna Pistoiese) all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 5 che include la Provincia di Pistoia e i Comuni della Provincia di Firenze ricompresi nel Circondario Empolese Val d'Elsa. Dal momento che i comuni montani pistoiesi e i Comuni dell'arco Appenninico Bolognese presentano una programmazione autonoma che tiene conto delle specifiche esigenze territoriali, all'inizio era stata proposta alla Regione Toscana la possibilità di costituire un ambito territoriale ottimale interregionale d'intesa con la Regione Emilia Romagna.

Successivamente, dopo ulteriore approfondimento delle norme di cui al D.Lgs. 22/97 e della legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti, gli uffici della Regione Toscana e della Regione Emilia Romagna hanno verificato la impossibilità di istituire ambiti territoriali ottimali interregionali. Le due regioni si sono comunque impegnate a garantire, nell'osservanza delle rispettive Leggi Regionali, la possibilità di una programmazione autonoma nelle due aree montane, nonché l'uso in comune degli impianti di trattamento/smaltimento fino ad un quantitativo massimo di 25.000 t/anno di rifiuti urbani provenienti dalle aree di competenza di ciascuna Provincia.

Dal 2003 il Comune di Pescia ha aderito al Consorzio CO.SE.A. (Consorzio Servizi Ambientali), assieme agli altri Comuni della Montagna (22 comuni in totale di cui 7 toscani) per smaltire i propri rifiuti indifferenziati nella discarica di Ca' dei Ladri, nel Comune di Gaggio Montano in provincia di Bologna.

L'area di intervento risulta coperta dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti, gestito dalla società CO.SE.A che si occupa anche dello spazzamento sia meccanico che manuale delle strade. A Pescia la raccolta differenziata viene effettuata mediante porta a porta con specifico calendario settimanale per il ritiro dei materiali. Il centro di raccolta del materiale differenziato (Stazione Ecologica Attrezzata o "Rifiuterai) si trova in via Caravaggio-Loc Macchie di San Piero. Nell'area non sono stati rilevati depositi di materiali di risulta.

Previsioni di progetto ed effetti ambientali sul sistema rifiuti

Dai dati dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse relativi alla produzione di rifiuti nei Comuni toscani negli anni 2007-2008 si ricava nel Comune di Pescia, una produttività media per abitante di rifiuti pari a:

- 527,13 kg/anno/ab di RSU;
- 169,62 kg/anno/ab di RD.

Considerando un n° di 97 abitanti insediati si può stimare quindi un carico di

- - 51.131 Kg/anno/ab per gli RSU;
- - 16.453 Kg/anno/ab per gli RD;

Si osserva che nel periodo 1998-2008 si è avuto un progressivo incremento della raccolta differenziata. Al 2008 la percentuale di RD/RSU è pari al 27,58%, un valore comunque inferiore rispetto agli obiettivi di legge.

Risulta compito dell'ATO rifiuti di competenza e della stessa società Co.se.a definire la sostenibilità dell'ulteriore carico di rifiuti urbani in relazione alla disponibilità di cassonetti e di funzionalità delle reti di raccolta e smaltimento.

7.6 INQUINAMENTO ACUSTICO

Principali normative di riferimento

Livello	Atto	Titolo
Comunitario	Raccomandazione 2003/613/CE del 06/08/03	concernente le linee guida relative ai metodi calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario, e i relativi dati di rumorosità.
	Dir 2003/10/CE del 06/02/2003	sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) - (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
	Dir 2000/14/CE del 08/05/00	sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
Nazionale	D. Min. A e T.M. Del 24/07/2006	Modifiche dell'allegato I – Parte b, del D.Lgs 4/9/2002, n° 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate al funzionamento all'esterno
	D. Lgs. 19/8/2005, n.19	Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
	Circolare MATT del 6/7/2004	Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. pubblicata in G.U. n° 217 del 15 settembre 2004
	L. 9.12.98 n° 426	Nuovi interventi in campo ambientale
	DPR 18.11.98 n° 459	Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
	DM Ambiente 16.3.98	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
	DPCM 5.12.97	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
	DPCM 14.11.97	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
	L. 26.10.95 n° 447	Legge quadro sull'inquinamento acustico
	DPCM 01.03.91	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
	L.R. 67 del 29/11/2004	Modifiche alla Legge Regionale n. 89 del 1.12.98
	Del C.R. 77/00	Criteri e indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. 89/98
	Regionale	Del.G.R. 398/00
D.C.R. N. 111 del 08/02/1999		Ambiti di competenza dei Dipartimenti Provinciali per la Protezione Ambientale e dei Dipartimenti di Prevenzione
D.G.R. N. 788/99		Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12 c. 2 e 3 della L.R. n° 89/98
L.R. 89 del 01/12/1998		Norme in materia di inquinamento acustico

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 attribuisce ai Comuni la responsabilità di zonizzare il proprio territorio, secondo specifiche classi di destinazione d'uso, indicate nella seguente tabella:

<i>Tabella A del DPCM 14/11/97</i>
CLASSE I – Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.
CLASSE II – Aree destinate a uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività artigianali.
CLASSE III – Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV – Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V – Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Stato attuale

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 16 marzo 2006 il Comune di Pescia

ha adottato il piano di classificazione acustica elaborato dal Dipartimento ARPAT di Pistoia; esso, in base alle destinazioni d'uso attuali delle varie zone e alle previsioni di sviluppo, ha diviso il territorio nelle classi acustiche di cui alla tabella precedente.


L'area oggetto della presente variante è inserita in classe III.

Previsioni di progetto ed effetti ambientali sul clima acustico

La prevenzione dell'inquinamento acustico costituisce un aspetto di estrema importanza per la qualità della vita dei cittadini residenti nell'area. Non è possibile valutare in maniera oggettiva se vi saranno variazioni significative del clima acustico, anche per effetto cumulativo. Possono comunque essere suggerite delle misure da adottare in fase di progettazione per consentire una significativa

riduzione delle emissioni:

- sistemazione/manutenzione delle pavimentazioni riducendo le asperità, con utilizzo di asfalti fonoassorbenti, se necessario;
- fonoisolamento degli infissi, insonorizzazione degli ambienti e riorganizzazione dei vani interni;
- Al fine di ridurre eventuali disturbi sul clima acustico risulta importante un'accurata razionalizzazione della circolazione stradale su Via di Marzalla.



7.7 SISTEMA ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Principali normative di riferimento

Livello	Atto	Titolo
Comunitario	Direttiva 2009/29/CE	Modifica della dir 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
	Decisione 2009/406/CE	Sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni del gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.
	Dec. 2006/944/CE	Determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE.
	Dec. 2002/358/CE	Approvazione del protocollo di Kyoto
	Dir 2002/91/CE	Sul rendimento energetico nell'edilizia
	Dec. 2002/215/CE del 04/03/02	Approvazione del quarto emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
	Dir 2001/77/CE	Sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
	Dir 96/92/CE	Concerne norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
	Dir. 27-10-2004 n. 2004/101/CE	Dir. Parlamento Europeo e Consiglio recante modifica della dir. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. Pubblicata nella G.U.U.E. 13/11/2004, n. L 338.
	Dir. 13-10-2003 n. 2003/87/CE	Dir. del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. Pubblicata nella G.U.U.E. 25/10/2003, n. L 275. Entrata in vigore il 25/10/ 2003.
	Dec. 25-4-2002 n. 2002/358/CE	Decisione del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni. Pubblicata nella G.U.C.E. 15/05/2002, n. L 130
	Dir. 12-2-2002 n. 2002/3/CE	Dir. del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria. Pubblicata nella G.U.C.E. 9/03/2002, n.L67. Entrata in vigore il 9/03/2002.
	Dir. 2001/77/ CE	Dir. Parlamento europeo e Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283. Entrata in vigore il 27 ottobre 2001.
	Reg. (CE) 7-11-2000 n. 2493/2000	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo. Pubblicato nella G.U.C.E. 15 /11/2000, n. L 288. Entrato in vigore il 18 novembre 2000
Dec.. 94/69/CE	Decisione del Consiglio concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Pubblicata nella G.U.C.E. 7 febbraio 1994, n. L 33	
Nazionale	D.lgs 152/06 e s.m.l.	Norme in materia ambientale. Parte V- Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
	D.Lgs. n. 216, 04/04/2006	Attuazione delle Direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto
	D.Lgs. n. 192/2005	Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
	Legge n. 239/2004	Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
	L. 273/04	Attuazione della Dir 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra; testo coordinato con la L. 316/04
	L. 185/04	Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
	L. 36/04	Conversione in legge, con modifiche, del D.Lgs. n. 273/04 sulle quote di emissione del gas serra
	L. n. 316/2004	Conversione in legge, con modifiche, del D.Lgs. n. 273/2004, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della Dir 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione del gas ad effetto serra nella Comunità europea
	D.Lgs. 387/2003	Attuazione della dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Pubblicato nella G.U. 31/01/2004, n. 25, S.O.
	L.. 120/2002	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11/12/1997. Pubblicata nella G.U. 19/06/2002, n. 142, S.O.
	D.Lgs. n. 79/1999	Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
	DM 11/11/1999	Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del D. Lgs. 16/03/1999, n. 79.
	Del CIPE 19-11-1998	Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra.
	L. 15-1-1994 n. 65	Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9/05/1992. Pubblicata nella G.U. 29/01/1994, n. 23, S.O.
L.n°10/1991	Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale, di energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Pubblicato nella G.U. 16/01/1991, n.13.	
Legge n. 9/91	Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali	
Regionale	Del CR 47/2008	PIER 2007-2010. Piano di Indirizzo Energetico Regionale
	LR n. 39/2005	Disposizioni in materia di energia
	LR n. 45/1997	Norme in materia di risorse energetiche

Il settore energetico riguarda tutti i settori dell'economia (agricoltura, trasporti, industria, terziario e domestico) ed esercita significativi impatti sull'ambiente, in particolare sull'inquinamento dell'aria e sui cambiamenti climatici. Infatti esso è responsabile dell'emissione della maggior parte della CO₂ in atmosfera e di quantità significative di altri gas serra di natura antropica, come il metano, il protossido di azoto, gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l'esfluoruro di zolfo.

Nel documento "L'azione dell'UE contro il cambiamento climatico- alla guida dell'azione globale in vista del 2020 e oltre (2008)", secondo il IV rapporto di valutazione (2007) del

Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), a causa delle emissioni di gas a effetto serra imputabili alle attività umane, la temperatura è aumentata in media di 0,76°C rispetto ai livelli preindustriali e la tendenza è in continua accelerazione. Il cambiamento climatico sta già avendo ripercussioni sugli ecosistemi, sulle risorse idriche e sulle zone costiere in tutto il mondo, sulla salute umana e sull'economia (crescita economica e PIL). L'analisi della Commissione dimostra che, per mantenere l'innalzamento della temperatura entro la soglia dei 2°C, è necessario prima stabilizzare le emissioni globali di gas a effetto serra entro il 2010 e poi ridurle almeno del 50% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050. Per raggiungere tale obiettivo i paesi industrializzati dovranno ridurre collettivamente le proprie emissioni del 30% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050. L'Unione Europea si è proposta di ridurre le proprie emissioni di almeno il 20% entro il 2020 (COM 2007/1 Una politica energetica per l'Europa).

La ripartizione delle competenze in materia di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia, in attuazione della legge 3/2001 di revisione del titolo V della Costituzione in Toscana, è stata normata dalla Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Con questa vengono ridefinite le funzioni della Regione nelle diverse attività energetiche e delineati i nuovi strumenti di programmazione in materia di energia (il PIER 2007-2010, Piano di Indirizzo Energetico Regionale); viene anche istituita l'Agenzia Regionale dell'Energia (REA). Il motto del nuovo Piano di Indirizzo Energetico Regionale 2007-2010 "Consumare di meno, produrre di più" e ciò si realizza mediante 3 azioni:

- Più efficienza . Meno Sprechi
- Più rinnovabili. Meno emissioni
- Uscire dal fossile per salvare il clima

La Toscana si pone 3 obiettivi "europei" da realizzare entro il 2020:

1- ridurre i consumi di energia del 20% mediante

Riduzione dell'8% dei consumi attuali attraverso le imprese, le aziende, i Comuni

- Incentivare i Comuni a sostituire gli impianti di illuminazione con tecnologie e impianti più efficienti;
- Sostenere gli interventi di risparmio ed efficienza energetica nel settore industriale;
- Incentivare le imprese a realizzare 200 MW termici di cogenerazione a gas metano;
- Indirizzare gli interventi delle aziende e delle imprese di gestione del gas metano che devono realizzare interventi verso lo sviluppo dell'efficienza e delle fonti rinnovabili;

Riduzione del 12% dei consumi energetici grazie a incentivi, da parte di Governo e Regione, per le abitazioni e le imprese

- Entro il 2020 la Regione vuole installare 630mila mq di pannelli solari per produrre acqua calda Distretti energetici abitativi;

- Entro il 2010 saranno realizzate oltre 20 localizzazioni (500 nuovi alloggi) ad altissima efficienza, con risparmi energetici del 40-50%;
- Regolamento sulla qualificazione energetica degli edifici;
- Il recepimento della Dir 2006/32/CEE che prevede, in 9 anni, una riduzione del 9% dei consumi;

2- produrre con fonti rinnovabili il 20% dell'energia consumata (elettrica + termica)

- arrivare al 40% dell'energia elettrica da fonti rinnovabili
- arrivare al 10% dell'energia termica da fonti rinnovabili
- Passare dagli attuali 3 a 150 Mw di fotovoltaico (aumentare di 50 volte).

3- ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera del 20% ossia di 7,20 milioni di tonnellate all'anno

- 2 milioni in meno per l'aumento dell'uso delle fonti rinnovabili per produzione di energia elettrica pulita; 5,2 milioni in meno per la riduzione dei consumi nell'industria, nella mobilità, nelle abitazioni;
- incentivare l'uso dei mezzi pubblici (treno e tramvia) per ridurre il traffico giornaliero di automezzi e conseguentemente lo smog (CO2, NOx, PM10);

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 39/2005 e nel rispetto del PIER, i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio:

a) tengono conto delle linee e impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche e impianti elettrici);

b) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell'energia.

Come prescritto dal DPGR 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1– Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) al Capo V - Salubrità degli immobili e del territorio, l'edilizia sostenibile ed il contenimento energetico, *“i comuni incentivano l'edilizia sostenibile, nel rispetto delle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 145, comma 1 della L.R. 1/2005, che individuano e definiscono uno standard di valutazione della qualità ed i regolamenti edilizi comunali individuano soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili”*.

In riferimento alle nuove previsioni insediative o le trasformazioni del tessuto edilizio esistente gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono il risparmio energetico, l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare

riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente (art. 23 c.2). Dovrebbe essere promosso l'utilizzo di prodotti eco-compatibili, materiali e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, considerazione le condizioni climatiche, l'esposizione e la distribuzione dell'edificio o dell'intervento urbanistico ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela dell'ambiente.

Stato attuale

La struttura di approvvigionamento energetico del comune di Pescia e dell'area in esame consiste nei seguenti elementi:

- Energia elettrica: reti ENEL;
- Gas naturale;

Previsioni di progetto ed effetti ambientali sul sistema energia

Gli impianti verranno progettati nell'ottica di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. assicurare condizioni ottimali di utilizzo delle strutture;
2. assicurare la massima durabilità, manutentibilità e sostenibilità dei componenti impiantistici;
3. facilitare e ottimizzare la fase gestionale attraverso sistemi di controllo e gestione centralizzati;
4. ottimizzare e contenere i fabbisogni energetici durante l'utilizzo delle nuove residenze mediante l'introduzione di sistemi atti a sfruttare fonti rinnovabili di energia

In sede di progettazione devono essere predisposti gli impianti così che sia possibile, per le residenze che si insedieranno, poter ricorrere all'uso di tali forme di produzione di energia, in coerenza con quanto disposto dal DPGR 9 febbraio 2007, n. 2/R.

7.8- INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (RADIAZIONI NON IONIZZANTI)

Principali normative di riferimento

Livello	Atto	Titolo
Comunitario	Dir. 2000/40/CE	Dir sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
	Dir 2008/46/CE	Dir del Parlamento europeo e del Consiglio - Campi elettromagnetici: rischi per lavoratori dall'esposizione
	Raccomandazione 1999/519/CEE	Sollecitazione agli Stati membri perché adottino misure efficaci di protezione dai campi elettromagnetici, indicando i limiti di esposizione da osservare per la tutela della salute dei cittadini.
Nazionale	L. 36/01	"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
	DPCM 08/08/2003	"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (G.U. n° 200 del 29-08-2003).
	D.P.C.M. 08/07/03	"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"
	D. Lgs. 259/03	Codice delle comunicazioni elettroniche
	D.P.C.M. 28/089/1995	Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23/04/1992 relativamente agli elettrodotti
	D.P.C.M. 23/04/1992	Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
Regionale	L.R. 54/00	"Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione"
	DPGR 9/2000	Regolamento attuazione L.R. 51/99
	L.R. 51/99	Disposizioni in materia di linee elettriche e impianti elettrici
	Decreto R.T. 29/06/2008	Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 98/97/93 e del rapporto tecnico APAT- ARPAT

L'inquinamento elettromagnetico (altrimenti detto elettrosmog) è provocato dalle radiazioni non ionizzanti, comprese nel range di frequenza 0-300 GHz, emesse da impianti per le radio-telecomunicazioni e dal sistema di produzione, distribuzione e utilizzo finale dell'energia elettrica (linee elettriche, cabine di trasformazione, elettrodomestici).

I gestori delle infrastrutture elettriche, nella predisposizione di nuovi impianti o di modifica o ristrutturazione di impianti esistenti, garantiscono una qualità di progettazione corrispondente agli standard stabiliti dal Titolo II della L.R. 11 agosto 1999 n° 51 nonché conforme alle altre leggi di settore.

Stato attuale

In prossimità del sito non sono presenti elettrodotti e nemmeno ripetitori RSB o RTV.

Previsioni di progetto ed effetti sull'inquinamento elettromagnetico

Le reti elettriche a servizio dei fabbricati saranno interrate.

7.9 QUALITÀ DELLA VITA E SALUTE UMANA

L'intervento non va sostanzialmente a incidere sulle risorse ambientali quindi non sono prevedibili interferenze dirette o indirette sulla qualità della vita dei residenti. Non si denotano particolari pericoli e/o situazioni di attenzione.

7.10 ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

L'intervento ha influenza sullo sviluppo socio-economico, in quanto si pone come variante in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 03 agosto 2011 con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e dismissioni degli immobili di proprietà dell'Ente ai sensi dell'art. 58 del DL. n° 112/08, convertito in legge n° 133/08.

L'intervento non ha alcuna influenza positiva sull'occupazione, se non per un brevissimo tempo legato all'esecuzione dei lavori di realizzazione dei futuri interventi, trattandosi di destinazioni d'uso adibite a unità residenziali.

La scelta di attuare residenze e non locali da destinare al terziario è legata a diverse motivazioni:

- l'attuale mercato immobiliare e il trend delle locazioni sul territorio comunale;
- Il terziario avrebbe sicuramente favorito l'occupazione e avrebbe avuto influenza sugli aspetti socioeconomici, ma avrebbe complicato l'attuale assetto della zona che comunque non si presta ad essere una zona appetibile per le risorse terziarie essendo posta al margine del sistema insediativo in zona decentrata rispetto al centro amministrativo.

8 CONCLUSIONI

Dai risultati dell'analisi degli effetti ambientali del presente Rapporto Preliminare, emerge che gli elementi di maggiore criticità sono quelli legati alla necessità di reperire parcheggi pubblici e aree a verde in assenza di spazio.

Non si rilevano situazioni di rischio per le matrici ambientali e per la salute umana.

Risorsa suolo: qualità chimico-fisica	😊
--	---

Indifferente è la qualificazione di zone in disuso poiché, come evidenziato dalla presente relazione, non si identificano particolari problematiche derivanti dagli interventi futuri.

Risorsa suolo: qualità chimico-fisica	😐
--	---

Positivo è il soddisfacimento del verde e dei parcheggi pubblici, indicati dal Regolamento di attuazione 2/R dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) "Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti", anche con quantità maggiori da quelle previste dalla norma.

Risorsa suolo: area a verde e parcheggio pubblico	😊
--	---

Le altezze che saranno consentite non superano gli edifici limitrofi esistenti così da non alterare gli attuali skyline paesaggistici.

Visuali paesaggistiche	😊
-------------------------------	---

Indifferente è la nuova impermeabilizzazione dei suoli, trattandosi di una piccola parte di territorio ricadente già in area urbanizzata. Saranno inoltre prescritte tutti gli accorgimenti per la maggior permeabilità possibile (pavimentazioni permeabili).

Risorsa suolo: permeabilità	😊
------------------------------------	---

Per quanto concerne le altre risorse ambientali non si ravvisano particolari elementi di vulnerabilità o potenziali fattori di pressione derivanti dalle previsioni progettuali.

Risorsa acqua: tutela qualitativa	😊
--	---

Per quanto concerne i consumi acquedottistici e il risparmio idrico sarà prevista:

- l'installazione di sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate al rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori;

- l'installazione di sistemi per la riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulico per il risciacquo degli apparecchi igienico-sanitari quali ad esempio limitatori di scarico, pulsanti per l'interruzione dello scarico, doppia pulsantiera per la cassetta di scarico;
- l'utilizzo delle acque piovane accumulate in apposite cisterne e/o il riuso di acque meno pregiate per il lavaggio dei piazzali interni e per scopi non potabili.

Risorsa acqua: tutela quantitativa



Per quanto riguarda i consumi energetici, la copertura consente un adeguata esposizione all'irraggiamento solare; almeno il 60% dell'energia necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria dovrà provenire, da fonti di energia rinnovabile.

Risorsa energia



Per quanto riguarda la risorsa aria è da prevedere un aumento del traffico legato alla presenza dei residenti ma non è quantificabile un eventuale significativo aumento di inquinanti prodotti dai gas di scarico.

Risorsa aria: qualità



L'intervento non esercita, anche potenzialmente o indirettamente, impatti significativi sull'ambiente ma ha una positiva ricaduta sullo stesso per quanto concerne la riqualificazione dei luoghi e la creazione di standard.

Salute umana



L'intervento di ha una negativa influenza sullo sviluppo socio-economico, in quanto si pone come valorizzazione di proprietà dell'Ente al fine di recuperare risorse.

Sviluppo socio-economico



L'intervento non ha alcuna influenza positiva sull'occupazione, se non per un brevissimo tempo legato all'esecuzione dei futuri interventi trattandosi di destinazioni d'uso adibite ad unità residenziali .

Sviluppo socio-economico



Si ritiene pertanto che,

- *essendo complessivamente soddisfatte le coerenze con piani e programmi sovraordinati, oltre che con le vigenti leggi (e regolamenti attuativi) urbanistiche e con gli obiettivi di sostenibilità ambientali definiti dalla normativa di settore,*

- *non esercitando significative pressioni ambientali l'intervento possa non essere assoggettato alla procedura di VAS (da confermare solo a seguito dei pareri e dei contributi degli Enti competenti in materia ambientale consultati);*

A CONDIZIONE CHE:

le indicazioni e le prescrizioni derivanti dal presente documento e da eventuali pareri, contributi, integrazioni da parte degli Enti competenti in materia ambientale consultati nell'ambito della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della LRT 10/2010, confluiscono quale parte integrante delle norme della variante in fase di redazione.

9 DEFINIZIONE DEGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

- Regione Toscana;
- Provincia di Pistoia;
- URTAT di Pistoia;
- Consorzio di Bonifica;
- ATO 2 Basso Valdarno;
- COSEA CONSORZIO (Rifiuti);
- ARPAT;
- USL 3 Pistoia Igiene pubblica;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- Soprintendenza di Firenze;

Pescia, 16 aprile 2012

La presente valutazione è stata redatta con la collaborazione dell'arch Jenny Conti (ufficio di Piano)

Il Responsabile della A.O. Urbanistica ed Edilizia
arch. Simone Pedonese

FOTO DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

